

1005
2011

Consiglio del Ministri pro tempore, MINISTERO
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

contro

Contributo integrativo

- rricorrente -

difende giusta delega a margine del ricorso;

dell'avvocato DE CILLA MICHELE, che la rappresenta e
domiciliata in ROMA, VIA ZARA 16, presso lo studio

QUAGLIARINI TIZIANA 0GLTZN62C70L188, elettivamente pu

sul ricorso 23284-2009 proposto da:

da: 18/04/2011

Rep. C.I.

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

Cron. 17350

R.G.N. 13378/2010

LUCIANA BARRECA

- R.G.N. 13185/2010 - Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA

- R.G.N. 13151/2010 - Consigliere

Dott. RAFFAELE FRASCA

- R.G.N. 12996/2010 - Consigliere

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- R.G.N. 9674/2010 - Consigliere

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO

- R.G.N. 7597/2010 - Rel. Consigliere

- R.G.N. 3943/2010 - Consigliere

Dott. MARIO ROSARIO MORELLI

- R.G.N. 23284/2009 - Presidente

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

TERZA SEZIONE CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

azione
risarcitoria
per mancata
attuazione
di direttiva
europea

Oggetto

ORIGINALE

17350/2011

BONANNI



Stamp of the Cassation Court (CASSAZIONE) with a circular seal and a rectangular stamp containing a barcode and the number 426.56. The stamp also includes the text 'Ministero dell'economia e delle finanze' and 'MARCA DA BOLLO'.

REPUBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588 in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) 80237250586 in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

contro

- **ricorrente** -

ricorso;

DEL VISCOVO PAOLA DIVPLA61B62H501Q, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell'avvocato BAZZANI GINO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

Nonché da:

- **controricorrenti** -

DELLO STATO, da cui sono difesi per legge; VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del persona del Ministro pro tempore, MINISTERO SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) 80237250586 in MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE 80185250588 in persona del Ministro pro tempore, dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
80185250588 in persona del Ministro pro tempore,
dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

contro

- **ricorrenti** -

delega in calce al ricorso;
PICCAROZZI che li rappresenta e difende giusta
LUIGI CANINA e presso lo studio dell'Avvocato BRUNO
MARILENA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SALAME' JEAN RIZCALLAH, SALAMEH WAJH, SPIRITI
ANTONELLA, PENNICA MICHELE, QUARTUCCI SANDRO,
GIORGIO, LIO FILIPPO MARIA, NILOU CINZIA, PAPAANI
ELEUTERI ROSALBA, FILABOZZI ANDREA, LEO SERVIDIO
dalla madre Sig.ra BERGAMASCHI GABRIELLA ANGIOLA,
D'OSSAT FILIPPO, DE GREGORIO MICHELE rappresentato
CONDRELLI LUIGI, DACORONIAS DIMITRI, DE ANGELIS
PASQUALE, CAPOBIANCO GIOVANNI, CAPOZZA RICCARDO,
BERRAFATO ANDREA, BIELE MARIA MARGHERITA, BROGNA
ARONICA GERMANO, AL ANSARI AHMAD NADER YOUSEF,
Nonche da:

- **controricorrenti** -

Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

4

- *controcorrenti* -

legge;
ROMA, VIA DEL PORTOGHESI 12 da cui sono difesi per
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
persona del Ministro pro tempore, MINISTERO
POLITICHE SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) in
tempore, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro pro
Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

contro

- *ricorrente* -

delega a margine del ricorso;
difende unitamente all'avvocato MADAMA FABIO giusta
dell'avvocato RINALDI EMILIO, che la rappresenta e
domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio
FURLAN CATERINA FRLCRN57E67H501Z, elettivamente
Nonché da:

- *controcorrenti* -

DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
persona del Ministro pro tempore, MINISTERO
SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) 80237250586 in

ROSELLA, ALEANDRI ANNA RITA, ALEANDRI VINCENZO,
PIETRO, AL ANSARI AHMAD, ALBANESE GIOACCHINO, ALBI
EMILIO, AGNENI FRANCO, AGNENI MARIA LUISA, AGRISTINI
MASSIMO, ADBARO ANNA, ADONE GIOVANNI, ADRIANI
ABBONATO FRANCESCO, ABU AL HAYYAT KHALIL, ACCORINTI

nonché contro

- controcorrenti -

DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE
Ministro p.t.; elettivamente domiciliati in ROMA,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
persona del Ministro pro tempore, MINISTERO
SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) 80237250586 in
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
80185250588 in persona del Ministro pro tempore,
dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

contro

- ricorrenti -

Nonché da:
MELILLO GUIDO, MAGNI GIUSEPPINA MGNP62744B4741,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DEI
CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato MELILLO
MARIO, che li rappresenta e difende giusta delega a
margine del ricorso;

ALESSANDRELLI GIAN LUCA, ALESSANDRI GIULIO, ALIMENTI
 MARIO, ALTORI MARCO, ALVISI FRANCESCA, AMARO
 ANTONIO, AMICI MARIANO, AMIDANI MARCO, ANASTASIO
 GERARDO, ANDRECCI CARLO, ANEMONA LUCIA, ANGELUCCI
 VANIA, ANGIANA FRANCO, ANNOVAZZI GLORIA, ANTONOLI
 LUCA, ANTONELLI PAOLO, ANTONICOLI SANDRO, APPELLITI
 MARIA EUGENIA, ARBOLONI BRUNO, AQUILANTI ERMINIO,
 AQUILI SAVERIO, ARENA DOMENICO, ARENA SERGIO,
 ARIEMMA SERENA, ARONICA GERMANO, ARTICO MARCO,
 ASCIONE TIZIANA LUCIA, ASFORA GEORGE, ASPROMONTE
 NADIA, ATTALIA ET HALABIEH ELIAS, ATTANASIO EMILIA,
 AUGENTI GIUSEPPE, AURELI DOMENICO, AVALLONE ANIELLO,
 BABBININI MAURIZIO, BAEFFICO GIULIO, BAGAGLINI
 ERNESTA, BALDACCIO BENIAMINO, BALDELLI ALESSANDRA,
 BALDINETTI ALESSANDRA, BALDONI EDUARDO, BALDONI
 MARCO, BANCHERI CALOGERO ANTONIO, BARBATO ANGELO,
 BARTOLUCCI LAURA, BARTOLUCCI PIERO, BARTOLI ANDREA,
 BATTIATO ANNA SIMONETTA, BATTISTONE MARIA PIERA,
 BELISARIO MASSIMO, BELTERO ELISABETTA, BELLIA
 FABRIZIO ALBERTO, BENTIVOGLIO ANNA RITA, BENVENUTI
 SIMONETTA, BERNARDINI FRANCO, BERNOLA MARIACINZIA,
 BERRAFATO ANDREA, BERRUTI EMILIO, BERTUCCI DOMENICO
 GIUSEPPE, BETTAZZI STEFANO, BIANCHI CARLO, BIANCHI
 CLAUDIO, BIANCHI LINA, BIANCHI MARCO, BIANCHI
 PATRIZIA, BIELE MARIA MARGHERITA, BILANCIONI ELENA,
 BLASI PIERFRANCESCO, BLAVEL DI BRIGA ALESSANDRA,

BOBO, MAURO, BOCCAFURNI GIUSEPPE, BOCCARDI MARIA,
 BOCCI OSVALDO, BOCCIANTI NICOLA, BOCCIARELLI
 PATRIZIA, BOCCUZZI LEONARDO, BOMPREZZI ALESSANDRO,
 BONA MARTINI ANDREA, BONFILI ROBERTO, BONIFAZI
 MARIO, BONOMO RAFFAELE, BORELLI LUCA, BORSETTI
 BIXIO, BOSMAN CHIARA, BOSSU, MARIO, BOTTIGLIERI
 GIUSEPPINA CARLOTTA, BRASILIANO PAOLA, BRAVETTI
 DANIELE, BREDA FABRIZIO, BRESCIA FRANCO, BRIGUGLIO
 ILIO, BROGNA PASQUALE, BRUGHITTA GIORGIO, BRUNETTI
 GIUSEPPE, BRUNI MONICA, BRUZICHES VITTORIA,
 BUFARDECI GIUSEPPE, BUGLIOSI RICCARDO, BUSATTA
 DARIO, BUSSI FABRIZIO, BUTTINELLI MARIO, CABRINI
 MARCO, CALANNI MACCHIO MARIA ROSA, CALDARULO MARINA,
 CALIENDO CARLA, CAMELI SERGIO, CAMERINI ROBERTO,
 CAMINITI GIOVANNI, CAMPANELLA ALESSANDRA, CAMPANELLA
 PIERANGELA, CAMPISI COSTANTINO, CAMPITELLI GIOVANNA,
 CANINO ROBERTO, CANTAGALLO EMANUELE, CAPALDI
 MASSIMO, CAPARRA ANNA PAOLA, CAPOBIANCO GIOVANNI,
 CAPOBIANCO LUCIANO, CAPOTONDI CARLO, CAPOZZA
 RICCARDO, CAPPELLI MARCO, CAPPETTA DIEGO, CAPPETTA
 SUSANNA, CARRARA STEFANIA, CARRIO GIULIANA,
 CARAMIELLA GABRIELE, CARATOZZOLO ANNUNZIATA,
 CARAVELLI GUIDO, CARDAMONE ITALO, CARDAMONE SONIA,
 CAREDDU GIORGIO, CARLETTI MARCO, CARLI LAURA,
 CARLOIA SIMONA, CARON GIANFRANCO, CARPANO SILVIA,
 CARTONI CLAUDIO, CASATO MILVIA, CASCELLA VINCENZO,

CASCHERA FRANCO, CASELLI ANGELO, CASERTA ELISA,
 CASINI ANGELO, CASSANELLI ANTONELLA, CASTALDO
 FRANCESCO, CASTELLUCCI PATRIZIA, CASTIELLO GIOVANNI,
 CATALDI ADELE, CATANI MARCO, CATARCI TERESA, CATUCCI
 ANGELO EMANUELE, CAUTILLI ANTONIO, CAVALLIERE
 GUSTAVO, CAVALLARI ERMINIA GABRIELLA, CAVALLARI
 NICOLA, CAVINA GABRIELLA, CECCHI ROSSANA, CECCHINI
 LUCIANA, CEDRONE AUGUSTO, CELESTI LUCIA, CENTRACCHIO
 MARIO, CERASE ALFONSO, CERCATO MARIA CECILIA,
 CERIELLO VINCENZO, CERMINARA RITA, CERQUETANI ELENA,
 CERQUETANI MAURIZIO, CESARINI MARCO, CHECCHI
 CLAUDIO, CHECCHI PAOLO, CHERLI NADIA, CHIACCHIARINI
 NAZARENO, CHIANTERA PIERGIOVANNI, CHIARONI SILVIO,
 CHIARITO IMELDA, CHIATTI ROBERTA, CHITTE' MARCO,
 CIACCHERI FRANCESCO SAVERIO, CIACCHERI MARIA
 CRISTINA, CIANGARELLA MARIO, CIANCIO ELISA, CIANCIO
 FRANCESCO, CIANFA ALBERTO, CIARALLI SERENA,
 CIARLANTINI PAOLO, CIARROCCHI CLAMINA, CIATTO
 DANIELA, CIAVATTI STEFANO, CICALA MICHELE, CICALI
 MARIA BEATRICE, CICINI MARIA PAOLA, CIMINO
 CRISTIANA, CINGOLANI LUCA, CIPOLLA PAOLA, CIRELLI
 ANGELA VITTORIA, CIRILLO LUIGI, CIUCCI EMANUELE,
 CIVITELLA ANNA, COCCIA DANTE, CODISPOTI STEFANIA,
 COFANO STEFANIA, COLAMEDICI DANIELA, COLASANTI
 UBALDO, COLELLA GIUSEPPE, COLTI ROSA, COLUCCIA
 FRANCESCO, CONDORELLI LUIGI, CONFORTI RAFFAELE,

CONSOLI GIULIO, CONTARDI LUCA, CONTESTABILE ROSANNA,
 CORNETTA VIRGINIA, CORRETTI GIANNA, CORSI CLAUDIO,
 CORTELESI GIAN DOMENICO, CORTIS ELISABETTA,
 COSENTINI TOMMASO, COSINTINO ROCCO, COSTANTINI
 MARCELLA, COSTARELLI LEOPOLDO, COTTINI FABRIZIO,
 COTUGNO GIOVANNA, CRISAFULLI MARIA LUISA, CUNEGO
 ALESSANDRO, CUNSOLO ALESSANDRA, CURCIO STEFANO,
 CURZI ANTONELLA, D'AGOSTINO ANGELO, D'ALESSIO
 ANTONIO, D'AMBROSIO GIANCARLO, D'APRILE ANNA,
 D'ILARIO DANIELE, DA DALT STEFANO, DACORONIAS
 DIMITRI, DALT'OGGIO GIOVANNI, DATTINO GIOVANNI,
 DATTINO MARCO, DATTURI TIZIANA, DE ANGELIS D'OSSAT
 FILIPPO, DE ANGELIS DONATELLA, DE ANGELIS IVONNE, DE
 CIUNTO FRANCESCO P., DE DEVITIS ROSARIO, DE DONNO
 DANIELA, DE FENU PIER PAOLO, DE FRANCESCO GIORGIA,
 DE GREGORIO MICHELE, DE LILLO STEFANO, DE LUCA
 MAURIZIO, DE MARCHIS ANNA, DE MASI CARLO, DE MATTEIS
 GABRIELLA, DE MILITO RITANNA, DE PINO
 DOMENICO ANTONIO, DE ROSA MARINO, DE SALVO ANTONIO,
 DE SIMONE CLARA, DE SIMONE MARIO, DE SIMONE
 VINCENZO, DE VITO MARIA LAURA, DEGANELLO FIORELLA,
 DEGLI ABBATI STEFANO, DEGRA' LUCIANO, DEL BUFALO
 PAOLA, DEL SETTE FRANCESCA, DEL VECCHIO ANTONIO, DEL
 VISCOVO PAOLA, DELLA PORTA LUISA, DELLA ROVERE
 PIERA, DELLO STROLOGO LUCA, DEMEGNI LAURA, DENARO
 FRANCESCO GIUSEPPE, DI BENEDETTO LAURA, DI CARLO

ANTONELLA, DI CESARE GIANTUIGI, DI CORI ROSSELLA, DI
 DONFRANCESCO ANTONIA, DI FELICE MAURIZIO, DI
 GIOVANNI ANTONINO, DI IORIO FRANCESCO, DI IORIO
 ROMOLO, DI LERNIA SILVIA, DI MARCO PIERANGELO, DI
 MICHELE MAURO, DI NUCCI ELVIRA, DI PIETRO CINZIA, DI
 PIETRO DIANA, DI ROCCO VINCENZA, DI SOMMA GIUSEPPE,
 DI TOMMASO DI GIANNANTONIO LUCA, DI TRAPANO MARIA
 CARLA, DIANA FABIO, DIANO CARLO, DIMITRI MAURO,
 DIOSI DARIO, DOMINGUEZ CATHERINA, DOMINICI ALBERTO,
 DONFRANCESCO CLAUDIO, BRUDI FRANCESCO MARIA,
 ELEUTERI ROSALBA, ELMO MARIA GIUSEPPA, ERRIQUEZ
 ANGELO, ESPOSITO MARINA, FABERI ANDREA, FABIETTI
 FRANCO, FABRIZI EMANUELE, FALASCHI ORIELTA,
 FALCINELLI MARIA TERESA, FALCINETTU ROBERTA, FALCONE
 DANIELA, FALCONE MAURIZIO, FALVO FRANCA ORIANA,
 FANELLI ARTURO, FARINA FABRIZIO, FARINA FRANCESCO,
 FAROTTI ROBERTO, FASCIANI DANIELA, FAVARA PEDARSI
 ANTONIO, FAZA, HASHEM ADIL AHMAD, FEDERICI MARCO,
 FELTI MARCO, FENICCHIA CRISTIANA, FERTISI SIMONETTA,
 FERRACUTI STEFANO, FERRANDINO LINA, FERRARA CARLO,
 FERRARIS ANGELA MARIA, FERRARO ENRICO, FERRERA
 VINCENZO, FERRO LUZZI MARCO, FICACCI ANNA, FILABOZZI
 ANDREA, FILADORO PASQUALE, FILIPPELLO CONSUELO
 PRISCA, FINALDI SALVATORE, FIOCCO ISABELLA,
 FIORENTINI ANDREA, FIORI PAOLA, FLORIO GEMMA,
 FORCETTINI CARLA, FORNASIN LORENZO, FORTE DONATO,

FORTUNATO PASQUALE, FRANCESCHETTI ROMANO, FRANCHI DE
LUCA ROSANNA, FRATONI ANNA, FRONGILLO DORIANA,
FRONTONI SIMONA, FURGIUELE SERGIO, FURLAN CATERINA,
FUSCA ANGELA MARIA TERESA, GABRIELI ENRICO, GAETANO
DANIELA, GALANTE ROBERTO, GALASSO CINZIA, GALATI
ALFREDO, GALEA LUCIANO, GALEA MAURIZIO, GALLELLI
FIORELLA, GALLI RAFFAELE, GALLOZZI SILVIA,
GAMBACORTA MARIA, GARGIULO CARLA, GATTA LUIGI,
GAUDIELLO ANTONIO, GENOVESI GIUSEPPE, GERACE
DANIELA, GERMANI MARIA LUISA, GHOLAMI NOWDEH GHOLAM
HOSSSEIN, GIACCARI ANDREA, GIACCONE CARLO, GIAMPETRO
MICHELANGELO, GIANDOTTI MARCO, GIANGIORDANO ROSANNA,
GIANNI ANNA, GIANNINI ROBERTA, GIANNOTTI FLAVIA,
GIANSAANTE MASSIMO, GIARDINA MARIA, GIMONDO PIERO,
GIOIA MAURIZIO, GIONFERA LORENZO, GIORDANELLI
EMANUELA, GIORDANO RITA, GIORGI ANTONELLA, GIORGI
MARIA NOVELLA, GIOVANNOLA ROBERTO, GIROLAMI DANIELA,
GISMONDI MASSIMO, GIULIANI MARIA GRAZIA, GIUSTI
DINO, GNESSI CAMILLO, GNOLFO FILIPPO, GORGA CAMILLO,
GORI PAOLO, GRAGNOLI FABIO, GRANDILLI MARIA
ANTONIELLA, GRASSO CARLO, GRASSO LORETO, GRAZIANI
ANTONIO, GRECO MASSIMO, GREGORY SILVIA, GREMOLI
LIZIANA, GRISTINA SERGIO, GUADAGNI ANNA MARIA,
GUALANDI SANDRA, GUALTIERI GIOVANNISTEFANO,
GUASTELLA VITTORIA, GUIDOBALDI LIZIANA, GULOTTA
ELISA, GUZZO ANNA SANTA, IACOANGELI ARTEMISIO,

IACOMELLI MARCO, IACONIANI LAURA, IANNARILLI
PATRIZIO, IANNELLI MICHELE, IANNONE MAURO, IARDI
MAURA, INNOCENZI GUALTIERO, INTRAVAIA MARIA, IORIO
LUIGI, IOSI STEFANO, IPPOLITI GIULIO, IPPOLITI MARIA
LUISA, ISCARO ENRICA, ISOTTON LORDA ANGELINA, ITALIA
STEFANIA, IULIUCI LUCIANO, IURATO STEFANO, LA CAVA
MAURIZIO, LA MANCUSA RITA, LA PADULA ANDREA, LAGANA,
BRUNO, LAIS ALBERTO, LANCELIA LAURA, LANCIOTTI
PAOLA, LATINO MARIA PAOLA, LATTARI BARBARA, LATTAVO
SONIA, LAURETTI PATRIZIA, LAURIELLO MARIA, LAURO
SALVATORE, LAZZARINI MONICA, LEO SERVIDIO GIORGIO,
LEBRI ANDREA, LIMONGELLI GIORGIO, LIMONGELLI
MICHELANGELO, LIO FILIPPO MARIA, LIOTTI GIANFRANCO
C.M., LIBARI DESIRE', LISTA ROBERTO, LIVERANI
ANDREA, LOMBARDI ALESSANDRO, LOBERGOLO MICHELE,
LUBRANO CARLO, LUCANGELI MARCO, LUCENTINI LAURA,
LUGHERINI FABRIZIO, LUCIANI LEONARDO, LUCIDI
ROBERTA, LUCIDI VINCENZINA, LUONGO ROBERTO, LUPO
NUNZIO DEMETRIO, LUZI NICOLINO, MACALI ANGELO,
MAGLIACANI VINICIO, MAGLIO ARTURO, MAIALETTI ENRICO,
MALTESE FABIO, MAMMARIELLA GIUSTINA, MAMMUCARI
DANIELA, MANGINELLI SIMONETTA, MANGINI STEFANO,
MANELLI FABIO, MANETTA FIORELLA, MANGANARO MONICA,
MANGIABENE MASSIMO, MANGIANINI ADELE, MANGIARACINA
FRANCESCO, MANNOZZI GIANCARLO, MARCHESI MAURA, MARCI
STEFANO, MARCONI PIER LUIGI, MARINARO CIRO, MARINI

DORETTA, MARINI PAOLA, MARINI ROBERTO, MARINONI
EMANUELA, MARIOTTI SILVIO PAOLO, MAROTTA AGATA,
MARSILIA ANTONIO, MARTELLI ALBERTO, MARTINES FRANCA,
MARTIS CINZIA, MARVELLI MARCO, MARZANO MONICA,
MARZOCCA ANDREA, MARZULLI VITANTONIA, MASALA LIANA,
MASINI VIRGILIO, MASSARO DOMENICA, MASSARO PATRIZIA,
MASSEI MARINA, MASTROIANNI ANTONIO, MASTROMATTEI
FRANCA, MASUCCI MONICA, MASUCCI NICOLANNA, MASUCELLI
LAURA, MATONE MASSIMO, MATTAROCCHIA MARIO, MATTEOCCHI
ANTONELLA, MATTIOLI DOMENICO, MATTIUZZO PATRIZIA,
MATTORRE MARCO, MAURO RACHELE, MAYOUF HANNA, MAZZEI
ROSALBA, MAZZETTI AUGUSTO, MAZZITELLE MARIA LAURA,
MEDORI CLAUDIO, MEGLIO PAOLO, MELLINO UMBERTO,
MELONI FRANCESCO, MENICUCCI ALESSIO, MERCURI
DOMENICA, MESSINA GRAZIANO, MESSINEO DANIELA, MEUCCI
BRUNO, MEZZANOTTE GOFFREDO, MEZZERA MARCELLA,
MICHELANGELE LUIGI, MIGLIORE ALBERTO, MINERVA
ROSARIA EURASIA, MINNETTI MARCO, MINONNE VITO,
MOLETTA STEFANO CLAUDIO, MOLINARO VINCENZO, MONACO
GIANLUCA, MONACO LIBERATORE GIUSEPPE, MONDA CLAUDIO,
MONTEGRANDI ANTONIO, MORIANI STEFANO, MORICONI
ALFREDO, MORONI FABIO, MORRICONE ANTONIO, MOSCARELLI
FRANCESCO, MOSER STEFANO, MOSTI GIUSEPPE, MUNGO
MASSIMILIANO, MURRONE PAOLA, MUSCATELLO ROBERTO,
MUSMARRA LAURA, MUSTICA ANTONIO, MUZZU MARTIS PIERA
ANNA MARIA, NARDONE SILVIA, NATARI PAOLO, NATOLI

CARLO, NEJAT TEYMOUR, NILOU CINZIA, NOCCIOLI
GIUSEPPE, NORDIO MAURIZIO, NUCCERA GIANCARLO,
OCCHIUTO BRUNO ANTONINO LUIGI, OLIVIERI ANTONELLA,
OLIVITO FRANCO, OREFICI MAURO, OREFEI GIOVANNA,
ORTLANDINI STEFANO, ORLANDO GELSOMINA, ORLANDO
GIUSEPPINA, ORLANDO MARIA PATRIZIA, PACIELLO DONATO,
PACIFICI LUCIANO, PADUA LUCA, PAGANO ANTONIO, PAGNI
PAOLA, PAGONI NICOLETTA, PALAMARA SALVATORE LUCIO,
PALATTELLA ELVIRA, PALLIOLA RICCARDO, PALMIERI
VINCENZO, PANEBIANCO MARIA, PANNELLA FERNANDO,
PANSINI PATRIZIA, PANZERA FERNANDO, PAOLONI
ALESSANDRA, PAPAONI ANTONELLA, PAPALEO BRUNO,
PAPALIA ANTONELLA, PARIS ERMANNINO, PAROLI MARIA PIA,
PAROLI MARINO, PARELLA GIUSEPPE ANTONIO, PASQUATI
MARZIA, PASQUANTONIO ANTONELLA, PASTORELLI
DONATELLA, PATAIA ELISABETTA, PELLEGRINO MASSIMO,
PENNICA MICHELE, PENNONI SANDRA, PERGOLINI MARIO
SERGIO, PERGOLINI MASSIMO, PESCE ANNA MARIA, PESCE
ANNALISA, PESCE CLAUDIO, PESSOLANO FILIOS SERGIO,
PETRECCIA ANTONELLA, PETRELLI VALERIA, PETRUCCI
MARCO, PETRUCCIOLI MARINA, PETRUZZELLIS MARIA
CHIARA, PEZZA MARIA GRAZIA, PIANOSI GIUSEPPE,
PIANTELLA SERGIO, PIATTELLA PAOLA, PICCIUTO AMELIA,
PICCOLELLI GIANFRANCO, PICCOLO CARLO GAETANO C.,
PIETRANGELO RAFFAELE, PIRAINO GIUSEPPE, PISCIONE
MARIA, PLACENTINO MARISA GRAZIA, POCOBELLI

DONATELLA, POGGI SABRINA, POLTI NICOLA SALVATORE,
ARTURO, PONTE ELEONORA, PONTE PAOLO, PRONO CLAUDIO,
PROVENZANO AMERIGO, PUGLISI CLAUDIO, PUNTILLO
GIUSEPPE, QUAGLIARINI GIAN LUCA, QUAGLIARINI
TIZIANA, QUARTUCCI SANDRO, RACIOPPI MARCO, RAGNO
VANDA, RAINELLI MARCELLO, RAINONE MARCELA ANGELA,
RANUCCI ALESSANDRO, RASPA RICCARDO, REA ANTONIO,
RECH FRANCESCO, REDI FRANCESCO MAURIZIO, RENDELLI
CLAUDIA, RENZI ANTONELLA, RICAGNI ITALO GUIDO,
RICCARDI STEFANO, RICCI GABRIELE, RICCI STEFANIA,
RIGA TOMMASO, RISA MARIA PAOLA, ROLLO ROBERTO,
ROMANO MASSIMO, ROMBOLA NADIA, RONZONI PIERO,
ROSELLINI GIANCARLO, ROSSI LEMENTI ALESSANDRO,
RUGGIERI MARIA LETIZIA, RULLO SANTO, RUSSO IDA,
RUSSO LAURA, RUTA FRANCESCO, SALAME' JEAN RIZCALLAH,
SALAMEH WAJIB, SALTAROCCHI MARIO LUCIO, SALVI
UMBERTO, SANASI COSIMO, SANGERMANO MARIA LETIZIA,
SANSONETTI ANDREA, SANTANTONIO GRAZIANO, SANTARELLI
DANIELE, SANTUCCI BARBARA, SANTUCCI GUIDO, SARACO
ENRICO, SARAGNANO GENNARO, SAUA LLANES ANGEL,
SAVARESE ANTONELLA, SAVELLONI GILBERTO, SAVONE
FABRIZIO, SBERNA FRANCESCO, SBERNA ROSALIA CINZIA
G., SBRACCIA PAOLO, SCANDI AUGUSTO, SCABELLATO ALDO,
SCHIARA STEFANO, SCHIFFINO LUIGI, SCHIRILLO SILVANA,
SCIACCHITANO SALVATORE, SCIARRETTA ALBERTA MARIA,
SCIOSCIA SANTORO MONICA, SCOPELLITI SOFIA, SCRENCI

MARIA, SECONDARI FABIO, SEMINARA DOMENICO, SENNA
ELIO, SENZIO SAVINO ALDO, SERGIACOMI PAOLO, SERGIO
GIOVANNI, SERINO FRANCESCO, SESTO NICOLA, SEVI
GIACOMO, SICA MONICA, SIGISMONDI MAURIZIO, SIRIGNANO
ANNA, SIMONE SERGIO, SIZZI ORNELLA, SOLAZZI SILVIA,
SOLLAZZO VITO, SOMMELLA MARINA, SPADA RAFFAELLA,
SPADAZZI CLAUDIA, SPADEA LEOPOLDO, SPAGNUOLO ANGELO,
SPANDONARO CRISTINA, SPECIALE GIULIO, SPERA
ELISABETTA, SPERA LUCIANA, POLIA MARIA ROSARIA,
SPERANZA FILIPPO, SPINA ROSANNA, SPINELLA GABRIELLA,
SPINETOLI BRUNO, SPIRITI MARILENA, SPIRITO IVANA,
SQUICCIARINI MARCO, STABILE CARLO, STAMPATORE PAOLA,
STATI PATRIZIA, STEFANATO CATHERINE MARGARET,
STEFANI MARCO, STIPA ELISA, STRANO STEFANO, STROLO
FELICE, SVOLACCHIA MARIA PATRIZIA, TACCONI MARIA
LUDOVICA, TAIBBI DINO, TALONI MAURIZIO, TAMBURELLI
ANDREA, TANZARIELLO EMILIA, TARANTO COLOMBO, TASCA
STEFANO, TASCIOTTI ALESSANDRO, TATA PATRIZIA, TAUCCI
MAURO, TEDEI FRANCA, TEDESCHI MARIA TERESA, TEDESCO
ANGELO, TEDESCO MARIA, TEMPESTI GIORGIO, TEREZZI
SANDRA, TERZARIOT LAURA, TESSAROLO DANIELA, TESTA
AMERICO, TESTA FERNANDO, THOREL MARIANO, TOFANI
ANNA, TOMASINI GABRIELE, TOMASSETTI GIOVANNI,
TOMASSETTI MARCO, TOMBESI ROBERTO, TOMBOLINI PAOLA,
TRABUNELLA MASSIMO, TRAMONTI GUALTIERO, TRENTINO
PAOLO, TRENTO FRANCESCO, TRINTI BIAGINO, TROBBIANI

SANDRO, APPELLITTI MARIA EUGENIA, APOLLONI BRUNO,
GLORIA, ANTONOLI LUCA, ANTONELLI PAOLO, ANTONICOLI
LUCIA, ANGELUCCI VANIA, ANGLANA FRANCO, ANNOVAZZI
MARCO, ANASTASIO GERARDO, ANDREOCCI CARLO, ANEMONA
FRANCESCA, AMATO ANTONIO, AMICI MARIANO, AMIDANI
GIULIO, ALIMENTI MARIO, ALLORI MARCO, ALVISI
VINCENTO, ALESSANDRELLI GIAN LUCA, ALESSANDRI
PIETRO, ALBI ROSSELLA, ALEANDRI ANNA RITA, ALEANDRI
EMILIO, AGENI FRANCO, AGENI MARIA LUISA, AGRISTINI
MASSIMO, ADABBO ANNA, ADONE GIOVANNI, ADRIANI
ABBONATO FRANCESCO, ABU AL HAYYAT KHALIL, ACCORINNI
sul ricorso 3943-2010 proposto da:

- intimati -

AKRAM, FILESI MAURO;
ZAMPARELLI FRANCESCO, ZINGONI ANNA MARIA, ZUHRA
PASQUALINO, ZACCO FRANCESCO, ZALA MASSIMO,
AGNESE, VITULLO ANDREA, VITULLO NICE, VOLTURO
ROSSANA, VINCENZONI ANDREA, VIOLA ROBERTA, VITALE
VETTORI GIOVANNA PAOLA LINA, VICERE, FABIO, VICHI
VAZZOLER CRISTINA, VECCHIO VINCENZA, VERGARI MARCO,
MARIACRISTINA, VARI ROSSELLA, VASSALLO DARIO,
VALLONE MARIO GIUSEPPE, VANNICELLI ROBERTO, VANZETTO
GIUSEPPE, VALENTINO SALVATORE, VALLONE IGNAZIO,
UNGARI FABIO, URSINO ANTONIO, VAGGA MICHELE, VALENTI
TULELLI CARMELA, TURCHI CONCETTA, UBERTINI STEFANO,
GIAMPIERO, TROISI CONSIGLIA, TUCCONI DOMENICO,

AQUILANTI ERMINIO, AQUILLI SAVERIO, ARENA DOMENICO,
 ARENA SERGIO, ARIEMMA SERENA, ARTICO MARCO, ASCIONE
 TIZIANA LUCIA, ATTALIA EL HALABIEH ELIAS, ATTANASIO
 EMILIA, AUGENTI GIUSEPPE, AURELI DOMENICO, AVALLONE
 ANIELLO, BABBANINI MAURIZIO, BAFICO GIULIO,
 BAGALINI ERNESTA, BALDACCI BENIAMINO, BALDELLI
 ALESSANDRA, BALDINETTI ALESSANDRA, BALDONI MARCO,
 BANCHERI CALOGERO ANTONIO, BARBATO ANGELO,
 BARTOLUCCI LAURA, BARTOLUCCI PIERO, BARTOLI ANDREA,
 BATTIATO ANNA SIMONETTA, BATTISTONE MARIA PIERA,
 BELISARIO MASSIMO, BELTERO ELISABETTA, BELLIA
 FABRIZIO ALBERTO, BENTIVOGLIO ANNA RITA, BENVENUTI
 SIMONETTA, BERNARDINI FRANCO, BERNOIA MARIACINZIA,
 BERRUTI EMILIO, BERTUCCI DOMENICO GIUSEPPE, BETTAZZI
 STEFANO, BIANCHI CARLO, BIANCHI LINA, BIANCHI MARCO,
 BIANCHI PATRIZIA, BILANCIONI ELENA, BLASI
 PIERFRANCESCO, BLAVET DI BRIGA ALESSANDRA, BOBO,
 MAURO, BOCCAFURNI GIUSEPPE, BOCCI OSVALDO, BOCCIANTI
 NICOLA, BOCCIARELLI PATRIZIA, BOCCUZZI LEONARDO,
 BOMPREZZI ALESSANDRO, BONA MARTINI ANDREA, BONFILLI
 ROBERTO, BONIFAZI MARIO, BONOMO RAFFAELE, BORELLI
 LUCA, BORSETTI BIXIO, BOSMAN CHIARA, BOSSU' MARIO,
 BOTTIGLIERI GIUSEPPINA CARLOTTA, BRASILIANO PAOLA,
 BRAVETTI DANIELE, BREDA FABRIZIO, BRESCIA FRANCO,
 BRIGUGLIO ILIO, BRUNETTI GIUSEPPE, BRUNI MONICA,
 BRUICHES VITTORIA, BUARDECI GIUSEPPE, BUSATTA

DARIO, BUTTINELLI MARIO, CABRINI MARCO, CALANNI
MACCHIO MARIA ROSA, CALDARULO MARINA, CALIENDO
CARLA, CAMELI SERGIO, CAMERINI ROBERTO, CAMINITI
GIOVANNI, CAMPANELLA ALESSANDRA, CAMPANELLA
PIERANGELA, CAMPISI COSTANTINO, CAMPITELLI GIOVANNA,
CANINO ROBERTO, CANTAGALLO EMANUELE, CAPALDI
MASSIMO, CAPARRA ANNA PAOLA, CAPOBIANCO LUCIANO,
CAPOTONDI CARLO, CAPELLI MARCO, CAPETTA DIEGO,
CAPETTA SUSANNA, CAPRARA STEFANIA, CARAMELLA
GABRIELE, CARAVELLI GUIDO, CARDAMONE ITALO, CAREDDU
GIORGIO, CARLETTI MARCO, CARLOIA SIMONA, CARON
GIANFRANCO, CARTONI CLAUDIO, CASATO MILVIA, CASCELLA
VINCENTO, CASCHERA FRANCO, CASELLI ANGELO, CASERTA
ELISA, CASINI ANGELO, CASSANELLI ANTONELLA,
CASTELNUCCI PATRIZIA, CASTIELLO GIOVANNI, CATALDI
ADELE, CATARCI TERESA, CATUCCI ANGELO EMANUELE,
CAUTILLI ANTONIO, CAVALLARI ERMINIA GABRIELLA,
CAVALLARI NICOLA, CAVINA GABRIELLA, CECCHI ROSSANA,
CECCHINI LUCIANA, CEDRONE AUGUSTO, CELESTI LUCIA,
CENTRACCHIO MARIO, CERASE ALFONSO, CERCATO MARIA
CECILIA, CERIELLO VINCENTO, CERMINARA RITA,
CERQUETANI ELENA, CERQUETANI MAURIZIO, CESARINI
MARCO, CHECCHI PAOLO, CHERLI NADIA, CHIACCHIARINI
NAZARENO, CHIANTERA PIERGIOVANNI, CHIARONI SILVIO,
CHIARITO IMELDA, CHIATTI ROBERTA, CHITTE, MARCO,
CIACCHERI FRANCESCO SAVERIO, CIANCIO ELISA, CIANCIO

FRANCESCO, CIANFA ALBERTO, CIARLANTINI PAOLO, CIATTO
 DANIELA, CIAVATTI STEFANO, CICALA MICHELE, CICALI
 MARIA BEATRICE, CIGINI MARIA PAOLA, CIMINO
 CRISTIANA, CINGOLANI LUCA, CIPOLLA PAOLA, CIRELLI
 ANGELA VITTORIA, CIRILLO LUIGI, CIUCCI EMANUELA,
 CIVITELLA ANNA, COCCIA DANTE, CODISPOTI STEFANIA,
 COFANO STEFANIA, COLAMEDICI DANIELA, COLASANTI
 UBALDO, COLELLA GIUSEPPE, COLLI ROSA, COLUCCIA
 FRANCESCO, CONFORTI RAFFAELE, CONSOLI GIULIO,
 CONTARDI LUCA, CORNETTA VIRGINIA, CORPETTI GIANNA,
 CORSI CLAUDIO, CORTIS ELISABETTA, COSENTINI TOMMASO,
 COSINTINO ROCCO, COSTANTINI MARCELLA, COSTARELLI
 LEOPOLDO, COTTINI FABRIZIO, COUGNO GIOVANNA,
 CRISAFULLI MARIA LUISA, CUNEGO ALESSANDRO, CUNSOLO
 ALESSANDRA, CURCIO STEFANO, D'AGOSTINO ANGELO,
 D'ALESSIO ANTONIO, D'AMBROSIO GIANCARLO, D'ARILE
 ANNA, D'ILARIO DANIELE, DA DALT STEFANO, DALL'OGGIO
 GIOVANNI, DATTINO GIOVANNI, DATTINO MARCO, DE
 ANGELIS DONATELLA, DE ANGELIS IVONNE, DE CUNTO
 FRANCESCO P., DE DEVITIS ROSARIO, DE DONNO DANIELA,
 DE FENU PIER PAOLO, DE FRANCESCO GIORGIA, DE LILLO
 STEFANO, DE LUCA MAURIZIO, DE MARCHIS ANNA, DE MASI
 CARLO, DE MATTEIS GABRIELLA, DE PINO
 DOMENICO ANTONIO, DE SALVO ANTONIO, DE SIMONE CLARA,
 DE SIMONE MARIO, DE SIMONE VINCENZO, DEGANELLO
 FIORELLA, DEGLI ABBATI STEFANO, DEGRA, LUCIANO, DEL

BUFALO PAOLA, DEL SETTE FRANCESCA, DEL VECCHIO
ANTONIO, DELLA PORTA LUISA, DELLA ROVERE PIERA,
DELLO STROLOGO LUCA, DI BENEDETTO LAURA, DI CARLO
ANTONELLA, DI CORI ROSSELLA, DI IORIO FRANCESCO, DI
IORIO ROMOLO, DI LERNIA SILVIA, DI MARCO PIERANGELO,
DI MICHELE MAURO, DI NUCCI ELVIRA, DI PIETRO CINZIA,
DI PIETRO DIANA, DI ROCCO VINCENZA, DI TOMMASO DI
GIANNANTONIO LUCA, DI TRAPANO MARIA CARLA, DI ANNA
FABIO, DI ANNO CARLO, DI MITRI MAURO, DI DIOSI DARIO,
DOMINGUEZ CATHERINA, DOMINICI ALBERTO, DONFRANCESCO
CLAUDIO, DRUDI FRANCESCO MARIA, ELMO MARIA GIUSEPPA,
ERRIQUEZ ANGELO, ESPOSITO MARINA, FABERI ANDREA,
FABIETTI FRANCO, FABRIZI EMANUELE, FALASCHI ORIELLA,
FALCINELLI MARIA TERESA, FALCINELLI ROBERTA, FALCONE
DANIELA, FALCONE MAURIZIO, FANELLI ARTURO, FARINA
FABRIZIO, FARINA FRANCESCO, FAROTTI ROBERTO,
FASCIANI DANIELA, FAVARA PEDARSI ANTONIO, FAZA,
HASHEM ADIL AHMAD, FEDERICI MARCO, FELLI MARCO,
FENICCHIA CRISTIANA, FERLISI SIMONETTA, FERRACUTI
STEFANO, FERRANDINO LINA, FERRARA CARLO, FERRARIS
ANGELA MARIA, FERRARO ENRICO, FERRERA VINCENZO,
FERRO LUZZI MARCO, FIGACCI ANNA, FILADORO PASQUALE,
FINALDI SALVATORE, FIOCCO ISABELLA, FIORENTINI
ANDREA, FIORI PAOLA, FORCELLINI CARLA, FORTE DONATO,
FORTUNATO PASQUALE, FRANCESCHETTI ROMANO, FRANCHI DE
LUCA ROSANNA, FRATONI ANNA, FRONTONI SIMONA,

FURGIUELE SERGIO, GABRIELI ENRICO, GALEA LUCIANO,
 GALEA MAURIZIO, GATTELLI FIORELLA, GALLI RAFFAELE,
 GALLOZZI SILVIA, GAMBACORTA MARIA, GARGIULO CARLA,
 GATTA LUIGI, GAUDIELLO ANTONIO, GERACE DANIELA,
 GHOLAMI NOWDEH GHOLAM HOSSEIN, GIACCARI ANDREA,
 GIACCONE CARLO, GIANDOTTI MARCO, GIANGIORDANO
 ROSANNA, GIANNI ANNA, GIANNINI ROBERTA, GIANNOTTI
 FLAVIA, GIANSAANTE MASSIMO, GIARDINA MARIA, GIMONDO
 PIERO, GIOIA MAURIZIO, GIONFERA LORENZO, GIORDANELLI
 EMANUELA, GIORDANO RITA, GIORGI MARIA NOVELLA,
 GIOVANNOLA ROBERTO, GIROLAMI DANIELA, GISMONDI
 MASSIMO, GIUSTI DINO, GNESSI CAMILLO, GNOLFO
 FILIPPO, GORGA CAMILLO, GORI PAOLO, GRAGNOLI FABIO,
 GRANDILLI MARIA ANTONIETTA, GRASSO CARLO, GRASSO
 LORETO, GRAZIANI ANTONIO, GRECO MASSIMO, GREGORY
 SILVIA, GREMOLI TIZIANA, CRISTINA SERGIO, GUADAGNI
 ANNA MARIA, GUALANDI SANDRA, GUALTIERI
 GIOVANNISTEFANO, GUAZZELLA VITTORIA, GUIDOBALDI
 TIZIANA, GULOTTA ELISA, IACOANGELI ARTEMISIO,
 IACOMELLI MARCO, IACONIANI LAURA, IANNELLI MICHELE,
 IANNONE MAURO, IARDI MAURA, INTRAVAVAIA MARIA, IORIO
 LUIGI, IOSI STEFANO, IPPOLITI GIULIO, IPPOLITI MARIA
 LUISA, ISCARO ENRICA, ISOTTON LORETTA ANGELINA,
 ITALIA STEFANIA, IULIUCCI LUCIANO, IURATO STEFANO,
 LA CAVA MAURIZIO, LA MANCUSA RITA, LA PADULA ANDREA,
 LAGANA, LAIS ALBERTO, LANCELLOTTA LAURA,

LANCIOTTI PAOLA, LATINO MARIA, LATTARI
BARBARA, LATTAVO SONIA, LAURETTI PATRIZIA, LAURO
SALVATORE, LEPRI ANDREA, LIMONGELLI GIORGIO,
LIMONGELLI MICHELANGELO, LIOTTI GIANFRANCO C.M.,
LEPARI DESIREE, LIVERANI ANDREA, LOMBARDI
ALESSANDRA, LOBERGOTO MICHELE, LUBRANO CARLA,
LUCANGELLI MARCO, LUCENTINI LAURA, LUCHERINI
FABRIZIO, LUCIANI LEONARDO, LUCIDI ROBERTA, LUCIDI
VINCENZINA, LUONGO ROBERTO, LUPO NUNZIO, DEMETRIO,
LUZI NICOLINO, MACALI ANGELO, MAGLIACANI VINICIO,
MAGLIO ARTURO, MAIALETTI ENRICO, MALTESE FABIO,
MAMMARELLA GIUSTINA, MANCINELLI SIMONETTA, MANCINI
STEFANO, MANELLI FABIO, MANETTA FIORELLA, MANGANARO
MONICA, MANGIABENE MASSIMO, MANGIANTINI ADELE,
MANGIARACINA FRANCESCO, MANNOZZI GIANCARLO, MARCHESI
MAURA, MARCI STEFANO, MARCONI PIER LUIGI, MARINARO
CIRO, MARINI DORETTA, MARINI ROBERTO, MARINONI
EMANUELA, MARIOTTI SILVIO, PAOLO, MAROTTA AGATA,
MARSILIA ANTONIO, MARTELLI ALBERTO, MARTINES FRANCA,
MARTIS CINZIA, MARVELLI MARCO, MARZANO MONICA,
MARZOCCA ANDREA, MASALA LIANA, MASINI VIRGILIO,
MASSARO DOMENICA, MASSARO PATRIZIA, MASSEI MARINA,
MASTROIANNI ANTONIO, MASTROMATTEI FRANCA, MASUCCI
MONICA, MASUCCI NICOLANNA, MASUELLI LAURA, MATONE
MASSIMO, MATTAROCCHIA MARIO, MATTEOCCI ANTONELLA,
MATTIOLI DOMENICO, MATTIUZZO PATRIZIA, MATTORE

MARCO, MAURO RACHELE, MAYOUE HANNA, MAZZEI ROSALBA,
MAZZETTI AUGUSTO, MAZZITELLE MARIA LAURA, MEDORI
CLAUDIO, MEGLIO PAOLO, MELONI FRANCESCO, MENICUCCI
ALESSIO, MERCURI DOMENICA, MESSINA GRAZIANO,
MESSINEO DANIELA, MEUCI BRUNO, MEZZANOTTE GOFREDO,
MEZZERA MARCELLA, MICHELANGELI LUIGI, MIGLIORE
ALBERTO, MINERVA ROSARIA EURASIA, MINNETTI MARCO,
MINONNE VITO, MOLFETTA STEFANO CLAUDIO, MOLINARO
VINCENZO, MONACO LIBERATORE GIUSEPPE, MONDA CLAUDIO,
MONTEGRANDI ANTONIO, MORIANI STEFANO, MORICONI
ALFREDO, MORONI FABIO, MORRICONE ANTONIO, MOSCARELLI
FRANCESCO, MOSER STEFANO, MOSTI GIUSEPPE, MUNGO
MASSIMILIANO, MURBONE PAOLA, MUSCATELLO ROBERTO,
MUSMARRA LAURA, MUSTICA ANTONIO, MUZZU MARTIS PIERA
ANNA MARIA, NARDONE SILVIA, NATARI PAOLO, NATOLI
CARLO, NEJAT TEYMOUR, NOCCIOLI GIUSEPPE, NORDIO
MAURIZIO, NUCCERA GIANCARLO, OCCHIUTO BRUNO ANTONINO
LUIGI, OLIVIERI ANTONELLA, OLIVITO FRANCO, OREFICI
MAURO, OREFI GIOVANNA, ORLANDINI STEFANO, ORLANDO
GELSOMINA, ORLANDO GIUSEPPINA, ORLANDO MARIA
PATRIZIA, PACIELLO DONATO, PACIFICI LUCIANO, PADUA
LUCA, PAGANO ANTONIO, PALAMARA SALVATORE LUCIO,
PALATTELLA ELVIRA, PALLIOLA RICCARDO, PANEBIANCO
MARIA, PANNELLA FERNANDO, PANSINI PATRIZIA, PANZERA
FERNANDO, PAOLONI ALESSANDRA, PAROLI MARIA PIA,
PAROLI MARINO, PARRIELLA GIUSEPPE ANTONIO, PASQUALI

MARZIA, PASQUANTONIO ANTONELLA, PASTORELLI
DONATELLA, BELLEGRIANO MASSIMO, PENNONI SANDRA,
PERGOLINI MARIO SERGIO, PERGOLINI MASSIMO, PESCE
ANNA MARIA, PESCE ANNALISA, PESCE CLAUDIO, PESSOLANO
FILOS SERGIO, PETRECHIA ANTONELLA, PETRELLI
VALERIA, PETRUCCI MARCO, PETRUCCIOLI MARINA, PEZZA
MARIA GRAZIA, PIANOSI GIUSEPPE, PIANTELLA SERGIO,
PICCIUTO AMELIA, PICCOLELLI GIANFRANCO, PICCOLO
CARLO GAETANO C., PIETRANGELO RAFFAELE, PIRAINO
GIUSEPPE, PISCIONE MARIA, PLACENTINO MARISA GRAZIA,
BOGGI SABRINA, PONTE ELEONORA, PRONO CLAUDIO,
PROVENZANO AMERIGO, PUGLISI CLAUDIO, PUNTILO
GIUSEPPE, QUAGLIARINI GIAN LUCA, RACIOPPI MARCO,
RAGNO VANDA, RAINELLI MARCELLO, RAINONE MARCELA
ANGELA, RASPA RICCARDO, REA ANTONIO, RECH FRANCESCO,
REDI FRANCESCO MAURIZIO, RENDELLI CLAUDIA, RENZI
ANTONELLA, RICAGNI ITALO GUIDO, RICCI GABRIELE,
RICCI STEFANIA, RIGA TOMMASO, RISA MARIA PAOLA,
ROLO ROBERTO, ROMANO MASSIMO, ROMBOLA NADIA,
RONZONI PIERO, ROSELLINI GIANCARLO, ROSSI LEMENI
ALESSANDRO, RUGGIERI MARIA LETIZIA, RULLO SANTO,
RUSSO IDA, RUSSO LAURA, RUTA FRANCESCO, SALTAROCCHI
MARIO LUCIO, SALVI GLORIA, SANASI COSIMO, SANGERRMANO
MARIA LETIZIA, SANSONETTI ANDREA, SANTANTONIO
GRAZIANO, SANTARELLI DANIELE, SANTUCCI BARBARA,
SANTUCCI GUIDO, SARACO ENRICO, SARAGNANO GENNARO,

SAVA LIANES ANGEL, SAVARESE ANTONELLA, SAVELLONI
GILBERTO, SBRACCIA PAOLO, SCANDI AUGUSTO, SCABELLATO
ALDO, SCHIARA STEFANO, SCHIFFINO LUIGI, SCHIRILLO
SILVANA, SCIOSCIA SANTORO MONICA, SCOPPELLITI SOFIA,
SCRENCI MARIA, SECONDARI FABIO, SENA ELIO, SENZIO
SAVINO ALDO, SERGIACOMI PAOLO, SERGIO GIOVANNI,
SERINO FRANCESCO, SESTITO NICOLA, SEVI GIACOMO, SICA
MONICA, SIGISMONDI MAURIZIO, SIMONE SERGIO, SIZZI
ORNELLA, SOLAZZI SILVIA, SOLIAZZO VITO, SOMMELLA
MARINA, SPADA RAFFAELLA, SPADAZZI CLAUDIA, SPADEA
LEOPOLDO, SPAGNUOLO ANGELO, SPANDONARO CRISTINA,
SPECIALE GIULIO, SPERANZA FILIPPO, SPINELLA
GABRIELLA, SPINETOLI BRUNO, SPIRITO IVANA,
SQUICCIARINI MARCO, STABILE CARLO, STAMPATORE PAOLA,
STATI PATRIZIA, STEFANI MARCO, STIPA ELISA, STROLO
FELICE, SVOLACCHIA MARIA PATRIZIA, TACCONI MARIA
LUDOVICA, TAIBBI DINO, TALONI MAURIZIO, TAMBURELLI
ANDREA, TANZARIELLO EMILIA, TASCA STEFANO, TASCIOTTI
ALESSANDRO, TATA PATRIZIA, TAUCCI MAURO, TEDEI
FRANCA, TEDESCHI MARIA TERESA, TEDESCO ANGELO,
TEDESCO MARIA, TEMPESTI GIORGIO, TERNIZI SANDRA,
TESTA FERNANDO, THOREL MARIANO, TOFANI ANNA,
TOMASINI GABRIELE, TOMASSETTI GIOVANNI, TOMASSETTI
MARGO, TOMBESI ROBERTO, TOMBOLINI PAOLA, TRABUNELLA
MASSIMO, TRAMONTI GUALTIERO, TRENTINO PAOLO, TRENTO

Repubblica Italiana in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca già
Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 80185250588 in persona del
Ministro pro tempore, Ministero della Salute già

contro

- ricorrenti -

giusta delega in calce al ricorso;
FORTORELLA MARCO, che li rappresenta e difende
ANTONELLI 4 presso lo studio dell'avvocato
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI
nella qualità di eredi di SPERA ANTONIA MARIA,
SPERA LUCIANA, POLIA MARIA ROSARIA quest'ultimi tre
ZINGONI ANNA MARIA, ZUHRA AKRAM, SPERA ELISABETTA,
FRANCESCO, ZALA MASSIMO, ZAMPARELLI FRANCESCO,
AGNESE, VITULLO ANDREA, VITULLO NICE, ZACCO
ROSSANA, VINCENZONI ANDREA, VIOLA ROBERTA, VITALE
VETTORI GIOVANNA PAOLA LINA, VICERE, FABIO, VIGHI
VAZZOLER CRISTINA, VECCHIO VINCENZA, VERGARI MARCO,
MARIACRISTINA, VARI ROSSELLA, VASSALLO DARIO,
GIUSEPPE, VANNICELLI ROBERTO, VANZETTO
VALENTINO SALVATORE, VALLONE IGNAZIO, VALLONE MARIO,
UBERTINI STEFANO, URSINO ANTONIO, VALENTI GIUSEPPE,
TROISI CONSIGLIA, TUCCONI DOMENICO, TURCHI CONCETTA,
FRANCESCO, TRINTI BIAGINO, TROBIANI GIAMPIERO,

MINISTERO DELLA SANITA' 0237250586 in persona del
Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE (già MINISTERO DEL TESORO) in persona
del Ministro p.t., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

- *controinteressati* -

Nonché da:

ALBANESE GIOACCHINO, BALDONI EDOARDO, BOCCARDI
MARIA, BRUGHITTA GIORGIO, CARDAMONE SONIA, CARLI
LAURA, CASTALDO FRANCESCO, CIARALLI SERENA, CURSI
ANTONELLA, DATTURI TIZIANA, DE ROSA MARINO, DI
DONFRANCESCO ANTONIA, DI GIOVANNI ANTONINO, FLORIO
GEMMA, FORNASIN LORENZO, FUSCA ANGELA MARIA TERESA,
GAETANO DANIELA, GALATI ALFREDO, GENOVESI GIUSEPPE,
GIAMPIETRO MICHELANGELO, GIORGI ANTONELLA, GIULIANI
MARIA GRAZIA, GUZZO ANNA SANTA, IANNARILLI PATRIZIO,
INNOCENZI GUALTIERO, LAZZARINI MONICA in proprio e
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui
minori MATTIA BACCHETTI, SILVIA BACCHETTI, ANDREA
BACCHETTI E PAOLO BACCHETTI nella sua qualità di
erede MASSIMO BACCHETTI, PAGONI NICOLETTA, PATAIA
ELISABETTA, PETRUZZELLIS MARIA CHIARA, PIATTELLA
PAOLA, PONTE PAOLO, SALAME, JEAN RIZCALLAH, SALVI
UMBERTO, SCIACCHITANO SALVATORE, SIRIGNANO ANNA,
STEFANATO CATHERINE MARGARET, TARANTO COLOMBO, VACCA

REPUBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588 in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) 80237250586 in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO

contro

- **ricorrente** -

ANIELI GIACOMO giusta delega in calce al ricorso;
 VESPASIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE II 252, presso lo studio MERANDA PAGLIARO & elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO POLI NICOLA SALVATORE ARTURO PLINSL54P10A155P, sul ricorso 7597-2010 proposto da:

- **intimati** -

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
 MINISTERO DELLA SALUTE 80237250586, MINISTERO dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, REPUBBLICA ITALIANA, MINISTERO dell'ISTRUZIONE

contro

- **ricorrenti** -

MICHELE, VOLTURO PASQUALINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 4, rappresentati e difesi dall'avvocato TORTORELLA MARCO giusta delega in calce al ricorso;

sul ricorso 12996-2010 proposto da:

- **controinteressati** -

DELLA REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588 in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) 80237250586 in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

contro

- **ricorrente** -

ricorso?

DE VITO MARIA LAURA DVTMLR57E56F8390, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2 SCALA B INT. 3, presso lo studio dell'avvocato BONANNI EZIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

sul ricorso 9674-2010 proposto da:

- **controinteressati** -

DELLA REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

contro

- ricorrente -

PARIS ERMANNO PRSRNN60E06Z613N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- contro ricorrenti -

STATO, da cui sono difesi per legge; PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI 12, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE 80237250586 in persona del Ministro pro tempore, 80185250588 in persona del Ministro pro tempore, dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

contro

- ricorrente -

ASPRONTE NADIA SPRNDA57H24M082D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPONI FRANCO giusta delega a margine del ricorso;

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO
dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
80185250588 in persona del Ministro pro tempore,
MINISTERO DELLA SALUTE 80237250586 in persona del
Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t.,

contro

- ricorrente -

e difende giusta delega a margine del ricorso;
studio dell'avvocato MARCO ROSSI, che lo rappresenta
domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo
SAVONE FABRIZIO SVNFRZ56A23H501K, elettivamente
sul ricorso 13185-2010 proposto da:

- controricorrenti -

DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
persona del Ministro pro tempore, MINISTERO
SOCIALI (ex MINISTERO DELLA SALUTE) 80237250586 in
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
80185250588 in persona del Ministro pro tempore,
dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

avverso la sentenza n. 1933/2009 della CORTE

- **controcorrenti** -

STATO, da cui sono difesi per legge;

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

effettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t.,

Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E

MINISTERO DELLA SALUTE 80237250586 in persona del

80185250588 in persona del Ministro pro tempore,

dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del

contro

- **ricorrenti** -

atti:

dall'avvocato CAPRIO MARCELLO, giusta delega in

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

domiciliati "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA

RANUCCI ALESSANDRO RNCLSN57C30L216T, considerati

GPRGLN56P47A040N, CATANI MARCO CTNMR056P21H501G,

DE MILITO RITANNA DMLRNN58T69B180P, CAPRIO GIULIANA

sul ricorso 13378-2010 proposto da:

- **controcorrenti** -

STATO, da cui sono difesi per legge;

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

effettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

D'APPELLO DI ROMA, I SEZIONE CIVILE, emessa il

12/3/2009, depositata il 11/05/2009, R.G.N. 5652-

9593-8991/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2011 dal consigliere Dott. PAOLO
D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato MICHELE DE CILLA;

udito l'Avvocato ETTORE FIGLIOLA;

udito l'Avvocato GINO BAZZANI;

udito l'Avvocato BRUNO PICCAROZZI;

udito l'Avvocato FABIO MADAMA;

udito l'Avvocato MARCO TORTORELLA;

udito l'Avvocato GIOVANNI FERRAU per delega

dell'Avvocato GIACOMO ANELLI;

udito l'Avvocato LUCIA CAMPOREALE per delega

dell'Avvocato EZIO BONANNI;

udito l'Avvocato SEBASTIANO DI LASCIO;

udito l'Avvocato DINO VALENZA;

udito l'Avvocato MARCO ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Quagliariini Tiziana propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato l'appello proposto dagli attori, medici specialistici, contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto, per intervenuta prescrizione, la loro domanda di condanna della Repubblica Italiana, del MUIR, del Ministero della Sanità e del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di somma corrispondente agli emolumenti relativi al periodo di formazione specialistica, previsti dalla normativa europea, cui lo Stato Italiano si era tardivamente ed in maniera non completa adeguato.

Gli intimati resistono con controricorso.

Contro la medesima sentenza hanno proposto distinti ricorsi, in base a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, Aronica Gennaro e altri ventuno, in base a tre motivi, pure illustrato da successiva memoria, Guido Mellillo e Giuseppina Magni, in base a sei motivi, pure illustrato da successiva memoria, Caterina Furlan, in base a due motivi, Paola Del Viscovo (R.G. 23284/09), in base a otto motivi, Abbonato Francesco e altri 695 (R.G. 3943/10), in base ad un motivo, Nicola Salvatore Arturo Polli (R.G. 7597/10), in base a nove motivi, Maria Laura De Vito (R.G. 9674/10), in base ad un motivo, Aspromonte Nadia (R.G. 12996/10), in base ad un motivo, Ermanno Paris (R.G. 13151/10), in base a quattro motivi, illustrato da successiva memoria, Fabrizio Savone (R.G. 13185/10), in base a sei motivi, Giuliana Caprio, Marco Catani, Rita Anna De Millito e Alessandro Ranucci (R.G. 13378/10).

Gli intimati resistono a tutti i ricorsi con distinti controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

2. - Numerosi ricorrenti assumono che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura non si riferirebbe anche alla domanda risarcitoria, svolta in via subordinata, ma alla sola domanda principale di riconoscimento del diritto alla adeguata remunerazione, in applicazione delle Direttive comunitarie.

2.1. - Il mezzo è infondato.

Tanto la domanda principale, di pagamento della remunerazione, quanto la subordinata, di risarcimento del danno, si fondano sui medesimi presupposti di fatto, giacché, posto il potere del giudice di "conferire ai fatti dedotti una qualificazione giudiciale appropriata" - come esattamente si legge in sentenza - non può che considerarsi che l'eccezione di prescrizione si riferisca ai fatti costitutivi della pretesa,

indipendentemente dalla qualificazione che ne diano la parte, prima, ed il giudice, poi.

3. - Caterina Furlan, con il primo motivo, si duole, sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., del difetto di motivazione in ordine alla esistenza di norme interpretabili estensivamente al fine di raggiungere il risultato previsto da tale direttiva.

3.1. - Il mezzo è inammissibile, in quanto il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., riguarda la sola motivazione in fatto e non anche, come nella specie, quella in diritto.

4. - Le questioni poste dai ricorrenti riguardano, in sintesi, la proponibilità, nella specie, dell'eccezione di prescrizione (alla luce della sentenza Emmott della Corte di Giustizia), la durata, in ipotesi, della prescrizione e la determinazione del relativo *dies a quo*.

4.1. - Al riguardo, il Collegio intende in primo luogo dare continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite sulla qualificazione della pretesa degli specializzandi relativa alla mancata remunerazione per l'attività prestata nell'ambito dei corsi di specializzazione. Insegnamento che si è espresso con il principio di diritto, secondo cui «In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione *ex lege* dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato, inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'adonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione».

B

Il Collegio non ignora che l'arresto delle Sezioni Unite è stato da parte della dottrina criticato con riferimento all'affermazione del non potersi collocare il comportamento dello Stato, di inadempimento dell'obbligo di attuazione di una direttiva, sul piano dell'illicetto aquilano ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non essere qualificabile come comportamento antigiuridico nell'ambito dell'ordinamento interno, ma solo in quello comunitario.

La critica, peraltro, sembra avere frainteso l'affermazione della non illicetà ed antigiuridicità di tale comportamento, perché le ha attribuito un carattere assoluto, invece che relativo alla sola fattispecie di cui all'art. 2043 e ss. cod.civ.

Viceversa, l'intento delle Sezioni Unite, là dove hanno fatto quella affermazione sembra da relativizzare, cioè si deve intendere parametrato esclusivamente alla qualificazione di illicetà ed antigiuridicità alla stregua di quelle norme e secondo le note identificative delle fattispecie da esse previste. Infatti, avendo le stesse Sezioni Unite qualificato il comportamento *de quo* come determinativo di un'obbligazione di natura "contrattuale", cioè direttamente originante dall'inadempimento di un obbligo, quello di attuare la direttiva comunitaria ed avendo Esse, in ossequio a quanto imposto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, considerato tale inadempimento come determinativo di un diritto al risarcimento del danno a favore del singolo, è palese che Esse non hanno affatto inteso escludere in assoluto il carattere antigiuridico ed illecito (nel senso di *contra ius*) del detto comportamento sul piano dell'ordinamento interno. Le Sezioni Unite, cioè, venendo in considerazione la pretesa degli specializzandi di un risarcimento per mancata consecuzione di un'adeguata remunerazione (ma non diversamente è a dire per la pretesa al risarcimento per la mancata attribuzione al titolo di studio a suo tempo conseguito di un valore idoneo a conseguire l'utilizzazione in ambito comunitario, che costituisce l'altro possibile pregiudizio derivante dall'inattuazione delle direttive in discorso), cioè di un diritto che le note direttive imponevano fosse loro riconosciuto dall'ordinamento interno, hanno considerato tale pretesa come riconducibile al concetto generale dell'obbligazione e, dovendo individuare sul piano dell'ordinamento interno la fonte di quest'ultima e la sua collocazione alla stregua dell'art. 1173 c.c., hanno considerato il comportamento dello Stato di inadempimento della direttiva come un fatto idoneo a produrre sul piano interno, nei confronti dei soggetti cui in base alla direttiva si sarebbe dovuto riconoscere un certo diritto, un'obbligazione risarcitoria. L'insorgenza di tale obbligazione quale conseguenza del fatto è stata giustificata sulla base dei vincoli che dall'ordinamento comunitario derivano all'ordinamento interno per effetto

Il Collegio non ignora che l'arresto delle Sezioni Unite è stato da parte della dottrina criticato con riferimento all'affermazione del non potersi collocare il comportamento dello Stato, di inadempimento dell'obbligo di attuazione di una direttiva, sul piano dell'illicetto aquilano ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non essere qualificabile come comportamento antigiuridico nell'ambito dell'ordinamento interno, ma solo in quello comunitario.

La critica, peraltro, sembra avere frainteso l'affermazione della non illicetà ed antigiuridicità di tale comportamento, perché le ha attribuito un carattere assoluto, invece che relativo alla sola fattispecie di cui all'art. 2043 e ss. cod.civ.

Viceversa, l'intento delle Sezioni Unite, là dove hanno fatto quella affermazione sembra da relativizzare, cioè si deve intendere parametrato esclusivamente alla qualificazione di illicetà ed antigiuridicità alla stregua di quelle norme e secondo le note identificative delle fattispecie da esse previste. Infatti, avendo le stesse Sezioni Unite qualificato il comportamento *de quo* come determinativo di un'obbligazione di natura "contrattuale", cioè direttamente originante dall'inadempimento di un obbligo, quello di attuare la direttiva comunitaria ed avendo Esse, in ossequio a quanto imposto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, considerato tale inadempimento come determinativo di un diritto al risarcimento del danno a favore del singolo, è palese che Esse non hanno affatto inteso escludere in assoluto il carattere antigiuridico ed illecito (nel senso di *contra ius*) del detto comportamento sul piano dell'ordinamento interno. Le Sezioni Unite, cioè, venendo in considerazione la pretesa degli specializzandi di un risarcimento per mancata consecuzione di un'adeguata remunerazione (ma non diversamente è a dire per la pretesa al risarcimento per la mancata attribuzione al titolo di studio a suo tempo conseguito di un valore idoneo a conseguire l'utilizzazione in ambito comunitario, che costituisce l'altro possibile pregiudizio derivante dall'inattuazione delle direttive in discorso), cioè di un diritto che le note direttive imponevano fosse loro riconosciuto dall'ordinamento interno, hanno considerato tale pretesa come riconducibile al concetto generale dell'obbligazione e, dovendo individuare sul piano dell'ordinamento interno la fonte di quest'ultima e la sua collocazione alla stregua dell'art. 1173 c.c., hanno considerato il comportamento dello Stato di inadempimento della direttiva come un fatto idoneo a produrre sul piano interno, nei confronti dei soggetti cui in base alla direttiva si sarebbe dovuto riconoscere un certo diritto, un'obbligazione risarcitoria. L'insorgenza di tale obbligazione quale conseguenza del fatto è stata giustificata sulla base dei vincoli che dall'ordinamento comunitario derivano all'ordinamento interno per effetto

2

4.3 - Né, d'altro, canto si può ritenere, come pure è stato adombrato, che al requisito della colpa di cui all'art. 2043 c.c. sostanzialmente sia riconducibile il carattere dell'inadempimento, siccome individuato come rilevante, ai fini

questione. Solo la norma generale dell'art. 2043 c.c., quale norma identificatrice della figura del fatto illecito, si presterebbe, infatti, a ricevere come figura particolare detta responsabilità, perché se questa si volesse considerare come fatto illecito non potrebbe che evocarsi la norma *de qua*, giacché essa prevede una fattispecie come è noto tipica, che, dunque, sarebbe la sola che si presterebbe a contenere la figura in questione.

potrebbe essere condotta ad alcune di esse, attesa la loro specificità. prescindono cioè dalla colpa, ma non si comprende come la responsabilità in questione alcune che fondano la responsabilità almeno in parte su presupposti oggettivi, che ex art. 2043 c.c. E' vero che nel sistema delle norme ad esso successive ve ne sono condizionata al requisito della colpa, il che di regola è, invece, necessario nell'illecito sopra fatto riferimento esige che l'obbligazione risarcitoria dello Stato non sia obbligata, per il fatto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia cui si è appena 4.2. La scelta delle Sezioni Unite, d'altro canto, si può ritenere in qualche modo

nascita di un'obbligazione e, quindi, di una conseguenza negativa per lo Stato. interno, dato che è da considerare nel suo ambito come "fatto" produttivo della caratteristica necessariamente come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento impone una prestazione a ristoro dell'inadempimento, tale comportamento si ristoro, ed è evidente che, se dà luogo ad un'obbligazione di questo tipo, cioè che generatore di un'obbligazione risarcitoria, cioè come fonte di un'obbligazione di *executing*, è venuta a connotarsi sul piano dell'ordinamento interno come fatto direttiva riconoscente in modo specifico determinati diritti ai singoli, ma non *self-*

In forza della necessità di riconoscere sul piano dell'ordinamento interno i *dicta* della Corte di Giustizia, l'inadempimento del legislatore italiano all'attuazione di una

1996, *Brasserie du Pêcheur e Factortama III*, cause C-46/93 e C-48/93. 9-90 e, quindi, precisata - come ricordato dalle Sezioni Unite - dalla sentenza 5 marzo la prima volta con la nota sentenza 19 novembre 1991, *Francoovich*, cause C-6/90 e C- discende direttamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, manifestatasi per La forte normativa della idoneità del fatto a produrre l'obbligazione in questione

executing. un diritto ai soggetti dell'ordinamento interno, ma non avente carattere *self-* dell'inadempimento di una direttiva riconoscente in modo sufficientemente specifico

28

Un fatto o ad atto produttivo dell'obbligazione già previsto da disposizioni del diritto
risarcitoria, appare vieppiù giustificata. Ciò, per non essere tale fonte riconducibile ad
giurisprudenza per l'operare dell'inadempimento quale fonte dell'obbligazione
preparata ed anzi, se si considerano le peculiarità fissate dalla stessa
nascita di un obbligo risarcitorio, della citata giurisprudenza comunitaria, appare
un'obbligazione risarcitoria, ravvisandone la fonte nel carattere cogente ai fini della
l. 176, c.c., fra gli altri fatti idonei a produrre l'obbligazione e specificamente
l'ente nel senso di collocare la responsabilità nell'ambito della norma generale dell'art.
disciplina degli artt. 2043 c.c., per cui l'operazione di sistemazione fatta alle Sezioni
responsabilità nel caso di specie non poteva dirsi in alcun modo veicolata verso la
Dunque, l'identificazione nell'ordinamento italiano della disciplina della

ampia
da illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma è categoria, cioè tecnica di tutela, ben più
giuridico italiano non è, come è noto, coesistente al sistema della sola responsabilità
E' sufficiente osservare che l'espressione risarcimento del danno nell'ordinamento
con quella di cui agli artt. 2043 c.c.

risarcimento comporti che nel nostro ordinamento tale disciplina si debba identificare
quindi, a quella dello Stato Italiano per l'individuazione della disciplina di tale
come diritto al risarcimento del danno, il rinvio alla legislazione degli stati membri e,
può, cioè ritenere che, avendo quella giurisprudenza identificato il diritto del singolo
necessariamente nell'ordinamento italiano sotto la disciplina della *lex aquilia*. Non si
Corte di Giustizia abbia dato una caratteristica tale da imporre di ricondurre
risarcitoria verso i singoli per inadempimento della direttiva, la giurisprudenza della
4.4. In fine, deve anche escludersi che, alla qualificazione dell'obbligazione
essere considerati.

sogettiva, cioè concernere determinati soggetti che secondo la direttiva dovevano
intendere la parzialità dell'adempimento e, particolarmente, se essa possa essere
pertinente al solo caso di inadempimento parziale, salvo a stabilire come si debba
grave e manifesta. Sicché l'argomentazione, ferma la sua non divisibilità, sarebbe
nei casi di inadempimento totale, si sarebbe per definizione in un'ipotesi di violazione
direttiva, possa trasformarsi in un requisito soggettivo come la colpa. D'altro canto,
oggettivo del grado di scostamento della legislazione nazionale da quanto imponeva la
Non si comprende, infatti, come tali connotazioni, in quanto relative al mero dato
quello dell'essere la violazione sufficientemente qualificata, *id est* grave e manifesta.
dell'insorgenza dell'obbligo risarcitorio, dalla citata giurisprudenza comunitaria, cioè

interno, bensì per essere qualificabile soltanto come uno specifico fatto emergente direttamente dall'ordinamento comunitario, nella specie attraverso la legittima manifestazione della sua forza cogente attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

4.5 - Ribadito, dunque, che la responsabilità dello Stato per l'inadempimento di una direttiva comunitaria che riconosca in modo sufficientemente specifico un diritto, ma non sia *self-executing*, dà luogo ad una fattispecie di responsabilità «contrattuale», v'è da rilevare che le Sezioni Unite, con la qualificazione «contrattuale», hanno chiaramente inteso riferirsi al concetto di "responsabilità contrattuale" non già nel senso di una responsabilità da contratto, il che sarebbe nella specie fuor di luogo, ma nel senso in cui di una responsabilità «contrattuale» si è sempre parlato tr'adizionalmente per significare che l'obbligazione risarcitoria non nasce da un fatto illecito alla stregua dell'art. 2043 e ss. c.c., ma è dall'ordinamento ricollegata direttamente alla violazione di un obbligo precedente, che ne costituisce direttamente la fonte. Si vuol dire, cioè che il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni Unite palesemente nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso - comune alla dottrina in contrapposizione all'obbligazione da illecito extracontrattuale - di responsabilità che nasce dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, considerato dall'ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell'obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell'art. 1173 c.c.

4.6 - La qualificazione della responsabilità di cui si discorre come contrattuale ha come conseguenza, per come ritenuto dalle Sezioni Unite, che la disciplina della prescrizione secondo l'ordinamento interno è quella decennale.

5 - Sulla base di queste premesse, può ora passarsi all'esame della censura secondo cui - pur nell'ottica della qualificazione dell'obbligazione risarcitoria *sub lege aquilia*, che deve senz'altro correggersi in questa sede, perché errata *in iure proprio* sulla base delle dette premesse - nella specie non sia decorso alcun termine di prescrizione riguardo all'obbligazione risarcitoria.

Ritene il Collegio che tale tesi non sia condivisibile, perché la giurisprudenza comunitaria da essa implicitamente o esplicitamente richiamata non la conforta.

Inoltre, poiché lo stato della giurisprudenza comunitaria appare oggi sufficientemente certo in questo senso, si deve escludere che ricorra una situazione di dubbio sull'interpretazione dell'incidenza del diritto comunitario sul punto, sì che si

imponga un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che davanti a questa Corte
rivestirebbe carattere obbligatorio.

E' noto, infatti, che «Il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto

all'obbligo di rimettere alla Corte di Giustizia delle Comunità europee la questione di

interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della

decisione o quando ritenga di essere in presenza di un *acte clair* che, in ragione

dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza

dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (cfr. Corte di

Giustizia CEE 6 ottobre 1982, C-283/81, *Cifit*)» (Cass. (ord. interloc.) n. 22103 del

2007).

5.1.- La giurisprudenza comunitaria cui taluni ricorrenti si riferiscono è quella di

cui alla nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 25 luglio 1991,

Emmor, resa nella causa C-208/90, secondo la quale «Finché una direttiva non è stata

correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere

piena conoscenza del loro diritti. Tale situazione d'incertezza per i singoli sussiste

anche dopo una sentenza con cui la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di cui

trattasi non ha soddisfatto gli obblighi che ad esso incombono ai sensi della direttiva,

e anche se la Corte ha riconosciuto che l'una o l'altra delle disposizioni della direttiva è

sufficientemente precisa ed incondizionata per essere fatta valere dinanzi ad un

giudice nazionale. Solo la corretta trasposizione della direttiva porrà fine a tale stato

d'incertezza e solo al momento di tale trasposizione si è creata la certezza giuridica

necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti. Ne deriva

che, fino al momento dell'esatta trasposizione della direttiva, lo Stato membro

inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi

confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le

disposizioni di tale direttiva, e che un termine di ricorso di diritto nazionale può

cominciare a decorrere solo da tale momento».

Questa decisione, va notato, si colloca in un momento, sia pure di poco

anteriore, alla sentenza sul caso *Francovich*, con la quale la Corte di Giustizia affermò

che l'inadempimento di una direttiva sufficientemente specifica nell'attribuire un certo

diritto, ma non tanto da essere *self-executing*, dà luogo ad un obbligo di risarcimento

del danno a favore del singolo. Ed infatti, come emerge dalla lettura della vicenda

giudiziale davanti al giudice nazionale (irlandese) nella specie la parte (la signora

Emmor) non faceva valere una pretesa risarcitoria, ma rivendicava dallo Stato

irlandese i diritti riconosciuti dalla direttiva.

B

Inoltre, la decisione non si riferiva espressamente all'istituto della prescrizione, ma alla più ampia fattispecie dell'imposizione di termini di ricorso nell'ordinamento nazionale.

Successivamente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è mossa, però, espressamente nel senso di ridimensionare la portata dell'affermazione della sentenza *Emmot*. Ciò, soprattutto con riferimento a vicende che non riguardavano pretese risarcitorie da inadempimento di direttiva, bensì pretese verso lo Stato nazionale di carattere restitutorio di vantaggi conseguiti indebitamente in quanto l'ordinamento nazionale non si era conformato a direttive che imponevano l'esclusione di divieti. La ragione per cui non si trattava di pretese di risarcimento danni va ravvisata, verosimilmente, nella circostanza che nel momento in cui le pretese erano state introdotte davanti al giudice nazionale la sentenza *Franco* non era stata ancora pronunciata. D'altro canto, solo con la sentenza *Brasserie du Pêcheur*, che è del 1996, l'arresto di cui alla *Franco* venne precisato. Tuttavia, talvolta, specie da ultimo, la giurisprudenza di ridimensionamento della sentenza *Emmot* si è manifestata espressamente con riguardo a casi nei quali il soggetto dello Stato membro faceva valere proprio la pretesa al risarcimento da inadempimento della direttiva, piuttosto che il diritto stabilito da essa.

5.2. - L'esame della giurisprudenza successiva alla sentenza *Emmot* evidenzia, in particolare, quanto segue:

a) già la sentenza 27 ottobre 1993, *Steenhorst-Neerings*, C-338/91, essendo stata invocata la sentenza *Emmot* nella controversia (e l'invocazione l'aveva fatta la stessa Commissione), ne restrinse sostanzialmente la portata, sia pure dicendo che l'applicazione del principio da essa stabilito non era pertinente nella specie, perché non si trattava di norma di diritto interno diretta a stabilire, prima dell'attuazione della direttiva che veniva in rilievo, un termine per agire, bensì di norma che limitava l'effetto retroattivo di una domanda intesa ad ottenere una prestazione riconosciuta dalla direttiva. La massima affermata fu la seguente: «Il diritto comunitario non si oppone all'applicazione di una disposizione di legge nazionale in forza della quale una prestazione di inabilità al lavoro sia retroattiva a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda, qualora un singolo faccia valere i diritti direttamente attribuiti, a decorrere dal 23 dicembre 1984, dall'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 in tema di divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di previdenza sociale e alla data di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla corretta attuazione di tale norma della direttiva nell'»

ordinamento giuridico interno». E' innegabile, però, che ritenendo legittima l'applicazione di un limite alla retroattività dell'azione diretta ad ottenere il diritto riconosciuto dalla direttiva che veniva in rilievo, sostanzialmente si esclude che la situazione di inattuazione della stessa potesse giustificare l'attribuzione di tutto ciò che in base ad essa il soggetto avrebbe potuto conseguire. Onde la specificità del caso giudicato rispetto al principio della *Emmott* diventa difficilmente comprensibile;

b) ad un caso assolutamente simile - per espressa affermazione della stessa Corte di Giustizia - a quello *sub a*) si riferisce la sentenza 6 dicembre 1994, *Johnson, G-410-92*, nella quale, però, il giudice comunitario, prima di ribadire l'identica *ratio decidendi* di quel caso (cioè, trattarsi di limitazione dell'effetto retroattivo; punto 28), richiamandosi alla sentenza citata *sub a*) (punto 26) espressamente afferma, per giustificare l'irrelevanza del principio della *Emmott*, che «dalla menzionata sentenza *Steenhorst-Neerings* deriva che la soluzione sviluppata nella sentenza *Emmott* era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù della direttiva». Affermazione questa che parrebbe significare che il principio della *Emmott* può essere derogato a condizione che la disciplina interna non elimini tutti i benefici che il singolo avrebbe potuto conseguire in caso di totale attuazione della direttiva, ma il precluda solo in parte;

c) irrilevante è Corte di Giustizia 10 luglio 1997, *Palmisani, C-261-95*, poiché riguarda un caso in cui, nell'attuare tardivamente la direttiva, lo Stato Italiano aveva espressamente regolato l'azione risarcitoria da inadempimento e l'aveva assoggettata ad un termine decadenziale: si trattava, quindi, di diritto del singolo fatto valere sulla base della disciplina di adempimento della direttiva che veniva in questione;

d) pertinenti irrilevanti sono Corte di Giustizia 17 luglio 1997, *Haahr Petroleum Ltd, G-90-94* e 17 luglio 1997, *Texaco, C-114-95* e C-115-95, poiché si riferiscono a casi nei quali la sentenza *Emmott* era stata invocata in ipotesi di assoggettamento a termine di un'azione direttamente basata su una norma del Trattato e non su una direttiva; la Corte comunitaria ebbe a rilevare che la sentenza *Emmott* non era pertinente, perché riguardava solo il caso del diritto fondato sulla direttiva;

e) di particolare importanza, viceversa, perché riguarda un caso nel quale veniva in rilievo un termine di prescrizione, è Corte di Giustizia 2 dicembre 1997, *Fantask, C-188-95*, la quale affermò che «il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non ha attuato correttamente la direttiva 69/335, come modificata, di opporre alle

9) da ultimo, assume invece particolare rilevanza Corte di Giustizia (Grande Sezione) 14 marzo 2009, *Danske Slagterier*, C-445-06, la quale, intervenendo su un caso in cui la questione pregiudiziale era stata posta proprio circa l'applicazione di un termine di prescrizione previsto dall'ordinamento interno - quello tedesco - all'azione di risarcimento danni da carenza trasposizione di una direttiva, ha statuito che «Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carenza trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta

sempre ad azione di ripetizione di imposta nazionale indebitamente riscossa, da Corte di Giustizia 28 novembre 2000, *Roquette Frères SA*, C-88-99, relativa 228-96, concernente termine di decadenza di azione di rimborso di tassa doganale, e tassa sulle società italiana, nonché da Corte di Giustizia 17 novembre 1998, *Aprile*, C-280-96 e C-281-96, da Corte di Giustizia 15 settembre 1998, *Spac s.p.a.*, C-260-96, e da Corte di Giustizia 15 settembre 1998, *Edis*, C-231-96, tutte relative a controversie con lo Stato italiano, concernenti questioni simili, nella specie concernenti la c.d. ribadite da Corte di Giustizia 15 settembre 1998, *Ansaldo Energia s.p.a.*, C-279-96, C-280-96 e C-281-96, da Corte di Giustizia 15 settembre 1998, *Spac s.p.a.*, C-260-96, e da Corte di Giustizia 15 settembre 1998, *Edis*, C-231-96, tutte relative a controversie

f) la stessa soluzione e le stesse motivazioni della sentenza *sub e*) si trovano come risarcitoria secondo le coordinate della *Francoovich*; nella sostanza si poteva considerare, anche se nel dibattito processuale non lo fu, piano del diritto interno - la pretesa di restituzione di somme indebitamente pagate va nuovamente ribadito la rilevanza della impostazione data alla controversia sul di una direttiva comunitaria» (punto 51). Peraltro, in questo caso - riguardo al quale principale della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù decadenza dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa sentenza *Emmott* era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la direttiva. La Corte di Giustizia nuovamente ribadì «che la soluzione sviluppata nella versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto in presenza di corretta attuazione della parte privata, invocando la direttiva, aveva esercitato un'azione di rimborso di somme comportato, se lo fosse stata, l'esclusione della debenza di determinati tributi e la comunitario»: in questo caso, la direttiva non adempita correttamente avrebbe eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico di quello dei ricorsi basati sul diritto interno e non renda praticamente impossibile qualora tale termine non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario, prescrizione nazionale che decorra dalla data di esigibilità dei tributi di cui trattasi, azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di

trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola».

Il caso concreto riguardava una pretesa risarcitoria fatta valere da una società danese contro lo Stato tedesco per il fatto che esso non aveva attuato correttamente una direttiva comunitaria prevedente l'obbligo di consentire l'importazione di carni suine aventi certe caratteristiche, di modo che quella società, essendo stata costretta ad importare carni di caratteristiche diverse, aveva subito perdite da minori ricavi.

La Corte di Giustizia ha motivato il principio sopra riportato in questi termini: «(47) Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carenza di trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere, a prescindere dal diritto nazionale applicabile, unicamente a partire dalla completa trasposizione di tale direttiva, o se il termine in parola cominci a decorrere, conformemente al diritto nazionale, dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri. Qualora la completa trasposizione incida sul decorso del termine di prescrizione di cui trattasi, il giudice a quo chiede se ciò valga in generale o soltanto quando la direttiva attribuisca un diritto ai soggetti dell'ordinamento. (48) In proposito giova ricordare che, come menzionato ai punti 31 e 32 della presente sentenza, in mancanza di una normativa comunitaria, spetta agli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi diretti a garantire la piena tutela dei diritti conferiti ai soggetti dal diritto comunitario, norme sulla prescrizione incluse, purché tali modalità rispettino i principi di equivalenza e di effettività. Occorre inoltre ricordare che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli, a pena di decadenza, rispetta siffatti principi e, in particolare, non si può ritenere che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. (49) Nemmeno la circostanza che il termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale inizi a decorrere dal momento in cui si sono verificati i primi effetti lesivi, e che siano prevedibili ulteriori effetti analoghi, è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. (50) La sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I-6619), cui fa riferimento la Däniske Slagterier, non è tale da inficiare detta conclusione. (51) Ai punti 78 e 79 della sentenza, la Corte ha considerato che non è da escludersi che un termine di prescrizione breve per la proposizione di un ricorso per risarcimento danni, decorrente dal giorno in cui un'intesa o una pratica concordata è stata posta in essere, possa

2

rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da tale intesa o pratica vietata. In caso di infrazioni continuate o ripetute, non è quindi impossibile che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima che sia cessata l'infrazione e, in tal caso, chiunque abbia subito danni dopo la scadenza del termine di prescrizione si troverebbe nell'impossibilità di presentare un ricorso. (52) Orbene, ciò non si verifica nella fattispecie della causa principale. Dalla decisione di rinvio, infatti, risulta che il termine di prescrizione di cui trattasi nella presente controversia non può cominciare a decorrere prima che il soggetto leso abbia avuto conoscenza del danno e dell'identità della persona tenuta al risarcimento. In siffatte circostanze è quindi impossibile che un soggetto che ha subito un danno si trovi in una situazione nella quale il termine di prescrizione inizi a decorrere, e addirittura si estingua, senza che detto soggetto nemmeno sappia di essere stato leso, caso che invece si sarebbe potuto verificare nel contesto della controversia all'origine della citata sentenza Manfredi e a., ove il termine di prescrizione cominciava a decorrere dal momento in cui veniva posta in essere l'intesa o la pratica concordata, e di cui taluni interessati potevano avere conoscenza unicamente in un momento decisamente successivo. (53) Quanto alla possibilità di stabilire il momento iniziale del termine di prescrizione prima della completa trasposizione della direttiva in parola, è vero che, al punto 23 della sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. I-4269), la Corte ha dichiarato che, al momento della trasposizione corretta della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un soggetto al fine di tutelare i diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva, e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento. (54) Tuttavia, come confermato dalla sentenza 6 dicembre 1994, causa C-410/92, Johnson (Racc. pag. I-5483, punto 26), dalla sentenza 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steenhorst-Neerings (Racc. pag. I-5475), deriva che la soluzione elaborata nella menzionata sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze proprie di detta causa, dove la decadenza dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria (v. altresì), sentenze 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I-4085, punto 52, e cause riunite C-114/95 e C-115/95, Flexco e Oliefsekskabet Danmark, Racc. pag. I-4263, punto 48, nonché 15 settembre 1998, cause riunite da C-279/96 a C-281/96, Ansaldo Energia e a., Racc. pag. I-5025, punto 20). (55) Orbene, nella causa principale, né dal fascicolo né dai dibattimenti nel

Giustizia

non non quel dubbio, la mancanza di un'espressa risposta sul punto della Corte di rimasta ancora sotto la copertura integrale del principio della Emmott. O almeno, se positivo (e non negativo, come nel caso del divieto di tassazione o imposizione), fosse dall'inadempimento di una direttiva, specie se attribuita di un diritto di contenuto piano del diritto interno con espressa invocazione del risarcimento del danno derivante adempita, poteva effettivamente suggerire il dubbio che un'azione esercitata sul quanto pagato a titolo di imposta o tassa non dovuta secondo la direttiva non riconoscimento dei diritti previsti dalla direttiva o una pretesa alla restituzione di essa, non era ancora stata percepita), bensì, o un'azione tendente a rivendicare il (verosimilmente perché aveva agito prima della *Franco*, o perché la portata di interno non aveva esercitato almeno formalmente un'azione risarcitoria *Emmott* si fosse formata in riferimento a casi nei quali il soggetto dell'ordinamento espressamente ridimensionatrice dell'ambito del principio stabilito dalla sentenza Prime della sentenza *Danske Slagterier* la circostanza che la giurisprudenza Queste le ragioni.

e venuto meno.

specifico da attribuire diritti, ma non *self-executing*), dopo detta sentenza ogni dubbio quel caso (l'azione risarcitoria da inadempimento di direttiva sufficientemente ricordata, poteva nutrirsi qualche dubbio sulla applicabilità del ridimensionamento a suggerisce la seguente considerazione: se anteriormente alla sentenza da ultimo pagamenti che non sarebbero stati dovuti se la direttiva fosse stata attuata), risarcimento danni da inadempimento di una direttiva (e non pretese di rimborso per differenza di quelle precedenti, concerne direttamente il caso della pretesa di *Emmott* e particolarmente dell'ultima decisione di cui si è riferito, la quale, a

5.3. - Ora, l'analisi della giurisprudenza comunitaria succeduta alla sentenza

della direttiva in parola».

prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano Stato, basata sulla carenza trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello (56) La quarta questione va pertanto risolta dichiarando che il diritto comunitario non soggetti lesi della possibilità di far valere i loro diritti dinanzi ai giudici nazionali. corso della fase orale risulta che l'esistenza del termine controverso abbia condotto, come nella causa all'origine della citata sentenza *Emmott*, a privare totalmente i

L'esistenza del dubbio o quantomeno della mancanza di un precedente specifico poteva giustificare la prospettazione di rinvio pregiudiziale alla Corte comunitaria, per ottenere una decisione sull'estensione o meno all'azione risarcitoria dell'oggettivo ridimensionamento del principio della sentenza *Emmott*. Tanto più in considerazione del fatto che esso era stata affermato in riferimento all'invocazione diretta di un diritto basato sulla direttiva ed in un momento nel quale non era stata pronunciata ancora la sentenza sul caso *Francovich*.

5-4 - Una volta sopravvenuta la sentenza sul caso *Danske Slagterier*, il dubbio è, però, venuto meno e, pertanto, sussiste una situazione di un *acte claire* che esclude la possibilità e, in questa sede di ultima istanza, la necessità di un rinvio pregiudiziale.

Questa Corte è consapevole che, peraltro, un rinvio pregiudiziale risulta effettuato da un giudice di merito italiano (Corte d'Appello di Firenze 18 novembre 2009, C-452-09, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, C 24/32, 30.1.2010), il quale ha posto alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti: «se sia compatibile con l'ordinamento comunitario che lo Stato italiano possa legittimamente eccepire la prescrizione quinquennale o decennale ordinaria di un diritto nascente dalla direttiva GE n. 76/1982 per il periodo antecedente la prima legge attuativa italiana, senza con ciò impedire definitivamente l'esercizio del suddetto diritto avente natura tributiva/alimentare, o in subordine l'esercizio di una azione risarcitoria/indennitaria. Se viceversa, sia compatibile con l'ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione sia preclusa perché definitivamente ostativa all'esercizio del suddetto diritto. Oppure se sia compatibile con l'ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione sia preclusa fino all'accertamento della violazione comunitaria da parte della CdG (nella specie fino al 1999). Oppure se sia compatibile con l'ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione sia comunque preclusa fino alla corretta e completa trasposizione della direttiva che ha riconosciuto il diritto, nella legislazione nazionale (nella specie mal intervenuto) come previsto dalla sentenza *Emmott*».

L'ora citata ordinanza di rinvio pregiudiziale, nel motivare l'elevazione della questione pregiudiziale richiama parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia anteriore alla sentenza *Danske Slagterier*, ma non considera quest'ultima (forse perché essa, di qualche mese anteriore, era ignota al giudice fiorentino). La motivazione del rinvio, basata sul fatto che non sarebbe chiaro il significato della *ratio* del ridimensionamento della sentenza *Emmott* espressa dal concetto di mancanza della privazione totale della possibilità di far valere il diritto basato sulla direttiva

comunitaria, che vi sarebbe stata nel caso deciso da quella sentenza, non è condivisibile dopo la sentenza *Danske Slagterier*.

Infatti, questo concetto, che nelle prime pronunce successive alla *Emmott* era stato ancorato al fatto che davanti ai giudici nazionali veniva in rilievo non tanto una questione di decadenza o prescrizione dal diritto di far valere l'inadempimento ed ottenere la tutela dell'interesse da esso sacrificato nella sua totalità, bensì relativa alla limitazione del periodo per il quale tale interesse era riconosciuto, trova spiegazione nella sentenza *Danske Slagterier*, là dove essa, al punto (33), dopo avere ribadito che compete agli ordinamenti interni disciplinare l'azione risarcitoria diretta a far valere l'inadempimento di una direttiva attribuita di un diritto, nel rispetto dei principi di equivalenza (che impone di fissare termini che non siano meno favorevoli di quelli previsti per azioni analoghe) e di effettività (che impone comunque che il termine applicato non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento), osserva, richiamando la sentenza *Marks & Speckner* sul punto che il termine di prescrizione deve essere stabilito previamente, per adempiere alla sua funzione di garantire la certezza del diritto, che: «una situazione caratterizzata da un'incertezza normativa significativa può costituire una violazione del principio di effettività, poiché il risarcimento dei danni causati alle persone da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un Stato membro potrebbe essere reso eccessivamente gravoso nella pratica, se detti soggetti non potessero determinare il termine di prescrizione applicabile con un ragionevole grado di certezza. (34). Spetta al giudice nazionale, tenuto conto del complesso degli elementi che caratterizzano la situazione di fatto e di diritto all'epoca dei fatti di cui alla causa principale, verificare, alla luce del principio d'effettività, se l'applicazione per analogia... [di un certo termine: nel caso di specie si trattava del termine ex art. 852, n. 1, del BGB tedesco] alle domande di risarcimento dei danni provocati a seguito della violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro interessato fosse sufficientemente prevedibile dai soggetti». In sostanza, il mandato al giudice nazionale di accertare se l'applicazione di un certo termine di prescrizione sia compatibile con il principio di effettività, valutato anche con il filtro della prevedibilità da parte dei soggetti, risulta idoneo a spiegare il senso di quel concetto.

Deve, poi, rilevarsi che il terzo questo prospettato dalla Corte fiorentina ha trovato già una definitiva risposta negativa proprio nella stessa sentenza *Danske Slagterier*, che ha espressamente affermato che non si può subordinare il risarcimento del danno al presupposto di una previa constatazione, da parte della Corte di



Giustizia, di un inadempimento del diritto comunitario imputabile allo Stato (punto (38), dove si richiama l'affermazione già fatta dalla già citata sentenza *Brasserie du Pêcheur e Factortame* e da quella 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, *Dillenkofer*).

5.5. Questa Corte, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte e di quanto appena evidenziato reputa che non ricorra una situazione di incertezza sull'interpretazione del diritto comunitario, tale da imporre un rinvio pregiudiziale, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di azione risarcitoria di diritto interno, da inadempimento di direttiva sufficientemente specifica nell'attribuire ai singoli diritti, ma non self-executing, evidenzia conclusioni certe nel senso:

a) la regolamentazione delle modalità, anche *quoad* termini di decadenza o prescrizione, dell'azione risarcitoria da inadempimento di direttiva attribuita di diritto ai singoli compete agli ordinamenti interni;

b) in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri, che dev'essere ispirata ai principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale può ricercare analogicamente la regolamentazione dell'azione, ivi compresi eventuali termini di decadenza o prescrizione, in discipline di azioni già regolate dall'ordinamento, purché esse rispettino i principi suddetti e, particolarmente, non rendano impossibile o eccessivamente gravosa l'azione;

c) l'applicazione di un termine di prescrizione che così ne risulti, cioè che derivi dal riferimento che il giudice nazionale fa ad una disciplina interna regolamentante altra azione, è possibile comunque solo se essa può considerarsi sufficientemente prevedibile da parte dei soggetti interessati, dovendo, dunque, il giudice nazionale procedere necessariamente a tale apprezzamento;

d) l'eventuale termine di prescrizione può decorrere anche prima della corretta trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale, se il danno, anche solo in parte (e questo il significato del riferimento al <<primi effetti lesivi>> contenuto nella sentenza nella sentenza *Danske Slagterier*) per questo soggetto si è verificato anteriormente.

6. Questi principi debbono ora essere applicati all'interno del nostro ordinamento nazionale con riguardo alla vicenda di cui è causa.

6.1. Deve subito rilevarsi che essi legittimano pienamente l'operazione di qualificazione dell'azione di risarcimento fatta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9147 del 2009, posto che la Corte di Giustizia domanda all'ordinamento interno e, quindi, al legislatore nazionale di disciplinare detta azione e, subordinatamente, in

direttive e segnatamente quello all'adeguata remunerazione e quello a vedersi un'attuazione delle direttive avrebbe dato luogo a loro favore ai diritti previsti dalla direttive e, mano a mano che per i medici maturavano le condizioni che in presenza di duplice condizione di obbligato sul piano comunitario ad un adempimento tardivo delle lo Stato Italiano, dunque, dopo il 31 dicembre 1982 si venne a trovare nella danno e cagione della sua inadempienza.

un diritto previsto dalla direttiva, nasceva l'obbligo dello Stato di risarcimento del fosse venuto a trovare successivamente nella condizione di fatto per vedersi attribuire di ogni soggetto che, nel caso di adempimento della direttiva al 31 dicembre 1982, si Francoovich, l'inadempimento determinò una situazione per cui *de die in die*, a favore Per altro verso e ritornando alla vicenda di cui si discorre, conforme alla sentenza quali sussista il dubbio ch'essa li abbia considerati.

possibile estendere l'ambito della legge nazionale ai diritti o ai soggetti riguardo ai in modo che quel vincolo risulti rispettato e sia assicurato l'integrale recepimento), sia esegetica si svolga tendenzialmente nel senso di dare espansione alle norme interne costituzionale - ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. - che la stessa attività dell'ordinamento interno a quello comunitario (ed anzi della necessità sul piano la normale attività esegetica, se, in ragione del vincolo di conformazione completamente, sia preclusa al giudice nazionale la possibilità di valutare, svolgendo una situazione in cui sussista un dubbio sul se la direttiva sia stata recepita il che, naturalmente, lo si osserva in generale, non significa che, in presenza di risarcitoria.

restando che la pretesa azionabile dal singolo in questo ambito è solo quella dell'ordinamento comunitario, ma anche sul piano dell'ordinamento interno, fermo Stato membro si pone sostanzialmente come alternativo e ciò non solo sul piano del termine, si da soddisfarle. Sicché l'obbligo risarcitorio, dal punto di vista dello solo per il futuro, ma anche riguardo alle situazioni dei singoli successive alla scadenza membro la possibilità di adempiere tardivamente la direttiva, provvedendo cioè non *self-executing*, dà luogo ad un obbligo risarcitorio, infatti, non toglie alla Stato Francoovich, che l'inadempimento di una direttiva attribuita di diritti ai singoli, ma non La previsione da parte della giurisprudenza comunitaria, a partire dalla sentenza

1983 e lo avevano fatto con modalità conformi a quanto prevedevano le direttive. specializzandi che avevano seguito i corsi di specializzazione a partire dal 1° gennaio 1982, si sarebbero trovati nelle condizioni per poterli acquisire e, quindi, ai medici direttive a coloro che, se le direttive fossero state adempite entro il 31 dicembre

B

La più recente direttiva 2005/36/CE a sua volta, oltre a dettare negli artt. 25-26 una nuova disciplina dei medici specializzati, nell'art. 62 ha previsto, però, l'abrogazione a partire dal 20 ottobre 2007 (cioè dalla data della sua entrata in vigore) della direttiva 93/16/CEE. Ne consegue che, per effetto dell'abrogazione anche dell'art. 44 sopra citato, a quella data è cessato l'obbligo dello Stato Italiano di

obbligati a livello comunitario all'adempimento tardivo. alle direttive *de quibus* e, quindi, lo Stato Italiano, dovessero comunque considerarsi questa previsione comportava che gli Stati totalmente o parzialmente inadempienti riferimento alla direttiva 82/6/CE trovati richiamato il termine del 31 dicembre 1982. «recepimento», come da indicazione nell'allegato III, parte B, nella quale, in l'abrogazione, restassero «salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento», in relazione agli artt. 24 e 25), stabilì nello stesso art. 44 che, nonostante di modifica) a regime per i medici specializzandi a tempo pieno e parziale (all. I, artt. la quale, però, oltre a confermare la loro disciplina (per come risultante dalla direttiva vennero abrogate dall'art. 44 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE, Le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonché quella 82/76/CEE che le modificò

Queste le ragioni:
fino al 20 ottobre 2007.

6.3. E' da rilevare che la situazione di obbligo dello Stato Italiano di adempiere le direttive dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1982 perdurò a livello dell'ordinamento comunitario e, quindi, di riflesso con riguardo all'ordinamento interno

discutere in questa sede. soggetti ai sensi dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999): questione questa che non è da una sorta di risarcimento tardivo solo parziale (come quello che si è avuto per certi di riflesso quello costituzionale, in virtù del vincolo di conformità, possano tollerare residuo. In disparte, però, ogni valutazione sul se l'ordinamento comunitario e, quindi, solo in parte, l'obbligo risarcitorio si sarebbe astrattamente concentrato solo sui l'adempimento tardivo non avesse coperto i danni da ritardo o avesse coperto i danni comportamento di inadempienza delle direttive, sarebbe venuta meno. Peraltro, se eventuali danni da ritardo. In tal caso, infatti, la fonte dell'obbligo risarcitorio, cioè il potuto venir meno se lo Stato avesse adempiuto le direttive con la previsione degli effetti retroattivi idonei ad attribuire a detti soggetti quei benefici, nonché a coprire obbligato - in conseguenza - al risarcimento dei danni verso tali soggetti per la mancata consecuzione da parte loro di tali benefici. Tale obbligo, peraltro, sarebbe riconosciuto l'idoneità del titolo di specializzazione negli altri paesi comunitari, di

B

Nemmeno Cass. sez. un. n. 4547 del 2010 ha avuto modo di occuparsi del problema del *dies a quo*, perché - come emerge dal secondo motivo - la sentenza di merito impugnata aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale facendola decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 e l'impugnazione postulava solo l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., sicché

7.1.- E' da rilevare che questa questione non risulta pregiudicata da Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, perché essa - come emerge dal punto 4.10. della sua motivazione - dopo aver fatto un generico riferimento al "momento in cui il pregiudizio si è verificato", come momento in cui la pretesa risarcitoria è "insorta", non si è preoccupata in alcun modo di definire tale momento, perché non era investita della questione e, con riferimento al caso di specie, ha rilevato che la prescrizione decennale non era decorsa, espressamente avvertendo che la sentenza di merito aveva affermato che la prescrizione decorreva dal conseguimento dell'attestato di specializzazione e che tale affermazione non aveva formato oggetto di impugnazione: le Sezioni Unite, dunque, si sono trovate a dover applicare il termine di prescrizione decennale in una situazione di esistenza di un giudicato interno sul *dies a quo* della sua decorrenza.

7.- Ciò premesso, si può passare ad esaminare la questione che a questo punto diventa decisiva ai fini dello scrutinio dei motivi, cioè quella della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria sorta a carico dei soggetti che, a far tempo dal 31 dicembre 1982, si sono venuti a trovare nelle condizioni che, in presenza di un tempestivo adempimento a quella data delle dette direttive (e, per quello che qui interessa, della direttiva 82/76/CEE) la dove si riferiva ai medici specializzandi che avessero frequentato corsi di specializzazione in condizioni ragguagliabili a quelle del c.d. tempo pieno), avrebbero avuto diritto ad una prestazione pecuniaria

adempire, sia pure tardivamente, le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE e ciò anche per gli effetti della sentenza che ne aveva accertato l'inadempimento. Peraltro, non essendo immaginabile che l'ultima direttiva abbia inteso sacrificare i diritti risarcitori dei singoli ove già insorti e ancora esistenti, non è possibile ritenere che l'abrogazione li abbia fatto venire meno. Al riguardo, sarebbe stata necessaria una previsione espressa in tal senso oppure la previsione della sua retroattività, cioè della sua estensione ai diritti risarcitori già sorti. Ciò che è venuto meno, dunque, è solo l'obbligo comunitario dello Stato membro e, quindi, di quello italiano, di adempiere la direttiva.

nell'applicare la prescrizione quinquennale all'azione qualificata come da illecito
extracontrattuale, fa decorrere il termine di prescrizione, in asserita applicazione di
quel principio, dall'entrata in vigore del citato d.lgs., che considera espressamente, in
modo assertorio e senza alcuna dimostrazione, come attuativo dell'esatta
trasposizione del diritto comunitario. Considerazione che il Collegio ritiene
assolutamente non condivisibile, giusta i rilievi in precedenza svolti.

7.2.- Ritene necessario il Collegio, a questo punto, di dover prendere posizione
sulla tesi di Cass. n. 5842 del 2010.

7.2.1.- Essa non può essere condivisa, in primo luogo perché non considera la
particolare struttura dell'obbligo risarcitorio nascente a carico dello Stato per
l'inadempimento di una direttiva che se attuata avrebbe comportato l'attribuzione di
un diritto.

Questo obbligo si riferisce al danno che è originato alla situazione di
inadempimento della direttiva, tuttavia, di un obbligo i cui fatti costitutivi non si evidenziano
necessariamente immediatamente per il fatto che si è verificata una situazione di
inadempimento della direttiva, cioè per il fatto che lo Stato nazionale doveva
adeguarsi alla direttiva entro una certa data e non lo ha fatto.

Può accadere, infatti, che immediatamente dopo tale scadenza si verifichi una
situazione attuale in presenza della quale un soggetto di un ordinamento interno, se
lo Stato nazionale avesse adempito la direttiva, avrebbe acquisito il diritto previsto
dalla direttiva (o come acquisizione di una situazione avente come contenuto una
pretesa a conseguire un vantaggio o come pretesa a non sopportare uno svantaggio in
presenza di certe condotte), ma può anche accadere che detta situazione fattuale si
verifichi soltanto ben dopo la scadenza del termine di adempimento.

Può accadere, dunque, che, verificatesi l'inadempienza alla direttiva sorga subito
dopo l'obbligo risarcitorio dello Stato nazionale, perché la situazione fattuale *de qua*
verso uno o più soggetti si verifica immediatamente, ma può benissimo accadere che,
invece, dopo l'inadempienza quella situazione fattuale si verifichi solo a distanza di
tempo (perdurando, naturalmente, l'inadempimento).

Questa considerazione evidenzia che fra la verifica dell'inadempimento dello
Stato all'obbligo comunitario di adempiere una direttiva sufficientemente specifica nel
riconoscere diritti ai singoli e l'insorgenza dell'obbligo dello Stato membro di risarcire il
danno derivante dalla situazione di inadempienza non v'è affatto necessaria
coincidenza, ma anzi di norma una discrasia.

B

Ne deriva che solo dalla pubblicazione della sentenza *Franco* le situazioni contenute.

obbligazioni risarcitorie, il cui fatto costitutivo è l'inadempimento ad una direttiva di quel in buona sostanza hanno affermato le Sezioni Unite) una particolare fonte di del diritto oggettivo, ha avuto l'efficacia di introdurre nell'ordinamento italiano (come della decisioni della Corte di Giustizia in guisa sostanziale di una vera e propria fonte sentenza *Brasserie du Pêcheur*), attesa l'efficacia vincolante nell'ordinamento interno S'è già detto che il *dictum* della sentenza (poi ribadito qualche anno dopo dalla diritti nascenti dalla direttiva.

presenza di situazioni concrete dei singoli che avrebbero loro consentito di acquisire i dall'inadempimento della direttiva attribuita di diritti, ma non *self-executing*, in produzione nell'ordinamento interno dell'obbligo risarcitorio, quale situazione sorgente adeguamento dello Stato membro, sostanzialmente operando come fonte di specifica nel riconoscere ai singoli un diritto, sia pure per il tramite dell'attività di configurare l'inadempimento dello Stato membro ad una direttiva sufficientemente Corte di Giustizia sul c.d. caso *Franco*, la quale per la prima volta, ebbe a Esso si è evidenziato, in effetti, solo a seguito della già citata sentenza della

Tale carattere non si può dire sussistente fin dal 1° gennaio 1983.

ordinamento dell'obbligo risarcitorio verso i singoli.
svolgere il carattere di fatto normativo, cioè di fonte di produzione in detto Stato Italiano, quale comportamento di inadempimento ad una direttiva, ha potuto dell'ordinamento italiano soltanto quando il comportamento di inadempimento dello potuto nascere, in realtà, come situazione giuridica soggettiva sul piano 7.2.2.- Si è detto in astratto, perché in concreto l'obbligo risarcitorio *de quo* ha

quando ciascuno dei soggetti interessati ha conseguito il diploma dopo quella data.
assumere rilevanza quale fatto costitutivo in astratto dell'obbligo risarcitorio solo segnatamente l'aver lasciato decorrere la scadenza del 31 dicembre 1982 ha potuto l'operare del comportamento di inadempimento di Stato italiano alle direttive e svolgimento sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla direttiva, e paese che solo successivamente al conseguimento del diploma, purché a seguito di uno vengono svolgendo valgono anche per questa situazione) si possono essere verificate di situazioni equivalenti al tempo pieno o al tempo parziale: le considerazioni che si all'adeguata remunerazione ed alla idoneità del loro diploma (secondo che si trattasse adempimento delle note direttive avrebbero potuto far loro acquisire il diritto Nel caso degli specializzandi, poiché le situazioni fattuali che, in presenza di

fattuali degli specializzandi che avevano conseguito il diploma dopo il 31 dicembre 1982 a seguito di un corso che, in base alle note direttive avrebbe giustificato l'attribuzione dei diritti da esse previste, sono state giuridificate nel nostro ordinamento come idonee a giustificare l'obbligo risarcitorio.

L'assunto, naturalmente, vale per qualsiasi ipotesi di inadempienza a direttive di contenuto sufficientemente specifico nell'attribuzione di diritti da giustificare l'obbligo risarcitorio, verificatesi anteriormente alla sentenza *Franco*.

Da tanto discende che, se l'obbligo risarcitorio verso gli specializzandi è sorto solo dopo la sentenza *Franco* e, quindi, non era configurabile nell'ambito dell'ordinamento italiano anteriormente, la prescrizione del relativo diritto non può in alcun modo essere decorsa prima di quella sentenza, dato che non può iniziare il corso di una prescrizione di un diritto non ancora venuto ad esistenza (può notarsi che non a caso, prima della *Franco* gli adempimenti inesatti di direttive venivano censurati dai singoli postulando, come se veduto esaminando la giurisprudenza successiva al caso *Emmott*, postulando l'applicazione delle direttive).

Consequentemente, l'ipotesi che il corso della prescrizione del diritto risarcitorio di cui è processo sia iniziata dalla data, anteriore alla citata sentenza, in cui i singoli perfezionandi avevano conseguito il diploma non è in alcun modo sostenibile. E per tale assorbente ragione (in disparte quanto si dirà di seguito) si dissente da Cass. n. 5842 del 2010.

Potrebbe addirittura sostenersi che, essendosi la giurisprudenza comunitaria definitivamente assodata, dopo l'irruzione della sentenza *Franco* nei suoi esatti termini soltanto con la sentenza *Brasserie du Pêcheur*, come non manca di rilevare la dottrina quando deve individuare i caratteri dell'obbligo risarcitorio, addirittura solo dalla data di quella sentenza l'obbligo sia insorto nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che a maggior ragione l'opzione da cui si dissente appare non condivisibile. Il diritto degli specializzandi, infatti, si potrebbe dire sorto addirittura soltanto dall'ottobre del 1996.

Non è, del resto, del tutto infondato, ma è prospettiva che non è necessario approfondire in questa sede, dati i successivi svolgimenti di questa motivazione, che il riferimento alla sentenza *Brasserie du Pêcheur* potrebbe addirittura essere necessitato sul piano comunitario, giusta il rilievo sopra riportato, svolto nel punto (33) dalla sentenza sul caso *Danske Slagterier*, posto che la situazione di incertezza cui essa allude sul piano dell'ordinamento interno non può che essere riferita anche al grado di incertezza dei caratteri e delle regole poste dalla stessa giurisprudenza

comunitaria, fino alla sua sistemazione precisa, sul piano dell'ordinamento interno, alla stregua del principio di effettività.

7.3.- Nessun rilievo, per le stesse ragioni, può essere riconosciuto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 (pubblicato nella G.U. del 16 agosto 1991, n. 191 e soggetto alla normale *vacatio*), che, com'è noto, pur dichiarando nella sua instanzione, di attuare la direttiva n. 82/76/CEE in concreto la attuò soltanto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 (art. 8 del d.lgs.) e, quindi, *de futuro*, lasciando intatta la situazione di inadempienza dal 1° gennaio 1983 alla fine dell'anno accademico 1990-1991: poiché la sentenza *Franco* è successiva all'entrata in vigore del d.lgs. citato (31 agosto 1997, dato l'operare della normale *vacatio* dalla pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 16 agosto precedente), quest'ultima non può avere fatto sorgere, quale atto evidenziatore di un soltanto parziale adempimento della direttiva, un diritto al risarcimento per l'inadempimento residuo.

7.4.- Altra questione che a questo punto deve essere esaminata è se una simile idoneità la vigenza del d.lgs. possa averla acquisita a partire dal momento in cui sopravvenne la sentenza *Franco*.

Ritiene il Collegio che la situazione determinatasi all'atto di tale sopravvenienza in ragione della vigenza del d.lgs. n. 257, pur essendo di insorgenza del diritto al risarcimento del danno a favore dei medici specializzati che avevano conseguito il diploma di specializzazione fra il 1° gennaio 1982 e la chiusura dell'anno accademico 1990-1991, cioè in pratica di quelli non considerati dal d.lgs., non si possa in alcun modo considerare idonea ad aver provocato a loro carico, a partire dalla pubblicazione della sentenza *Franco* (o dalla sentenza *Franco*), il decorso della prescrizione decennale.

In particolare, il diritto al risarcimento sorse dopo la sentenza *Franco* (ma analogo ragionamento varrebbe se si facesse riferimento alla *Brasserie du Pêcheur*), ma il suo termine di prescrizione non iniziò il suo decorso. E questa costituisce comunque ulteriore ragione di dissenso dalla filosofia esegetica seguita da Cass. n. 5842 del 2010.

Queste le ragioni.

7.4.1.- Deve certamente ritenersi che, una volta sopravvenuta quella sentenza (o nell'altra prospettiva la *Brasserie du Pêcheur*: ma, ripetesì, non rileva che si accolga l'una o l'altra), con i suoi effetti nell'ordinamento italiano nel senso precisato, tutte le situazioni fattuali relative ai medici specializzati comprese nell'indicato periodo, divengono giuridicamente qualificabili come individuali dell'obbligo di risarcimento

B

adempimento soddisfacente della direttiva, comportamento che, del resto, lo Stato soddisfatta attraverso il comportamento unilaterale dello Stato Italiano di trovare soddisfazione soltanto attraverso la pretesa risarcitoria, ma poteva essere Poiché la posizione dei soggetti interessati, era, dunque, tale che non poteva continuasse ad essere prodotto *de die in die* dalla permanenza dell'inadempimento.

lasciava intatta la struttura della fattispecie nel senso che il danno nella sua interezza intervento non soddisfacente del danno da ritardo, proprio perché solo potenziale da prevedere anche l'eventuale ristoro del danno da ritardo. La possibilità di un esclude, però, che l'intervento legislativo si sarebbe potuto estrinsecare in modo tale remunerazione, la perdita di occasioni di lavoro per la inidoneità del diploma). Nulla diritto (ad esempio, a parte gli interessi e l'eventuale maggior danno sulla riconoscimento dell'eventuale risarcimento del danno da ritardo nella consecuzione del attribuendo una remunerazione e l'idoneità al diploma, e non anche con il soltanto la situazione dannosa quanto al riconoscimento del diritto, cioè nella specie E' vero che l'intervento legislativo si sarebbe potuto estrinsecare rimuovendo Emanazione cui del resto il legislatore italiano continuava ad essere tenuto.

di una normativa interna che attribuisse il diritto riconosciuto dalla direttiva, spontanea tenuta da parte dello Stato del comportamento omissivo, cioè l'emanazione omissivo del legislatore italiano avrebbe potuto essere eliminato attraverso la direttiva. Si trattava, invece, di un danno che, correlandosi ad un comportamento tenuta del comportamento, cioè dall'adempimento tardivo (e soddisfacente) della quale effetto ormai prodotto e ristorabile solo attraverso un'attività diversa dalla comportamento in via definitiva, cioè una volta per tutte, si che potesse considerarsi Il danno in questione, peraltro, non poteva dirsi prodotto dall'esistenza di tale comportamento omissivo del legislatore interno di inattuazione delle direttive.

Tale situazione di danno, tuttavia, in tanto si configurava, in quanto perdurava il

piano comunitario.
attribuzione (ricorrendone le condizioni) di idoneità del diploma di specializzazione sul dell'adeguata remunerazione prevista a favore dello specializzando, sia per la mancata cui alle direttive sarebbe stato conseguito e ciò sia per la mancata consecuzione danno rappresentato dalla perdita del beneficio che dal riconoscimento del diritto di direttive con riferimento ad esse. Si evidenziava, infatti, per i medici *de quibus* un dall'ordinamento italiano così regolate per non essersi verificata l'attuazione delle note direttive, dare luogo ai diritti da esse riconosciute, non risultavano danni alla stregua della sentenza stessa, per il fatto che esse, pur dovendo, secondo le

B

Italiano continuava a dover tenere secondo l'ordinamento comunitario, la situazione di danno si presentava non come effetto ormai determinato, ma come effetto determinato *de die in die*.
Il primo modo di soddisfazione, d'altro canto, era nell'esclusiva disponibilità dello Stato Italiano, trattandosi di attività legislativa ed i soggetti interessati non avevano alcun potere di provocarlo. Tale non era - in disparte proprio il carattere di denuncia e non di modo per ottenere tutela diretta - l'eventuale denuncia dell'inadempimento delle direttive (o meglio la persistenza dell'inadempimento) alla Corte di Giustizia, posto che quella Corte l'aveva già dichiarata fin dal 1987.

La Corte di Giustizia, del resto, sulla vicenda è intervenuta con le sentenze 25 febbraio 1999, *Carbonari*, C-131-97 (per gli specializzandi a tempo pieno) e 3 ottobre 2000, *Gozza*, C-371-97 (per gli specializzandi a tempo parziale), ma per dichiarare che le note direttive riconoscevano in modo sufficientemente specifico diritti agli specializzandi a tempo pieno ed a tempo parziale e, quindi, per chiarire che la vicenda ricadeva sotto la giurisprudenza inaugurata dalla sentenza *Franco*.

La permanenza dello Stato italiano di omissione dell'adempimento delle direttive era tale, in sostanza, da determinare continuamente la permanenza dell'obbligo risarcitorio e, quindi, in definitiva del danno. L'obbligo risarcitorio e, quindi, il danno vedevano continuamente rinnovata la loro fonte *de die in die* da tale permanenza. La situazione di danno non era qualificabile come un effetto ormai prodotto, ma come un effetto continuamente determinato dalla condotta statale.

In definitiva, il danno sorto a far tempo dalla sentenza *Franco* ed il relativo diritto risarcitorio sono configurabili come determinati dalla permanenza della condotta di inadempimento del diritto comunitario in non diversa guisa da come lo è, per semplificare, il danno da persistenza di una situazione dannosa relativa ad un immobile di proprietà di alcuno, la quale cagioni danno alla proprietà di altri: in questo caso il danno da permanenza di quella situazione sulla proprietà di altri (oltre che al diritto al risarcimento dei danni verificatisi sulla propria proprietà) al diritto all'eliminazione della situazione dannosa esistente sulla proprietà altrui e ciò come diritto ad una prestazione specifica, cioè all'attività necessaria per rimuovere la situazione dannosa originante il danno. Si tratta di un diritto risarcitorio in forma specifica che, in quanto la situazione dannosa permane per effetto della condotta lesiva dell'altro proprietario (che non procede all'eliminazione della situazione dannosa), non vede correre il corso della prescrizione fintanto che detta condotta

permanga, giacché il diritto si ricollega *de die in die* a tale permanente condotta (si veda, per riferimento, Cass. n. 5831 del 2007).

Poiché, di fronte all'inadempimento della direttiva da parte dello Stato ed alla permanenza della condotta di inadempimento, il diritto all'eliminazione della situazione dannosa dal punto di vista del singolo è soltanto quello al risarcimento del danno per equivalente originato dalla situazione di inadempimento e non quello all'adempimento specifico della direttiva (che, comunque, continua, a connotare la situazione statutale come di obbligo), in questo caso il diritto al risarcimento del danno per equivalente si ricollega *de die in die* alla permanenza della condotta di inadempimento. I soggetti interessati legittimamente si trovano in una situazione di attesa e conservano il loro diritto risarcitorio.

7.4.2.- Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha sostenuto, sia

pure nella prospettiva di attribuire rilievo all'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991 sul presupposto erroneo che l'obbligo risarcitorio fosse configurabile prima della sentenza Francovich (ma il discorso potrebbe valere a far tempo da detta sentenza e deve essere esaminato in questa prospettiva), che esso, quale atto costituente l'adempimento parziale delle direttive, avrebbe avuto l'effetto di far cessare la situazione di permanenza dell'inadempimento, come giustificativa dell'obbligo risarcitorio, si da fare acquisire a tale obbligo ed al danno correlato la natura di effetti ormai indipendenti dalla condotta del legislatore. Il significato di questo assunto è che un qualsiasi adempimento parziale (e nella specie parziale sotto il profilo soggettivo, essendosi contemplati nel d.lgs. solo i soggetti specializzati a partire dall'anno accademico 1991-1992), o trasposizione inesatta, di una direttiva sufficientemente idonea al riconoscimento di diritti ai singoli, pur con obbligo di attuazione da parte degli Stati membri, trasformi l'obbligo risarcitorio insorto (se la vicenda si colloca dopo la disciplina interna avrebbe dovuto attribuire il diritto previsto dalla direttiva, in una situazione definitiva, cioè ormai indipendente dal comportamento statutale di inadempimento, anche se non è chiaro se tale definitività si configuri anche sotto il profilo di una indifferenza ad atti successivi dello Stato membro di adempimento delle direttive. Si che il danno derivato sia da considerare ormai come un effetto ormai indifferente e non retto dalla condotta del legislatore.

Questa ricostruzione, non lo si dice, parrebbe avere come necessaria implicazione che lo Stato membro non possa più adempiere la direttiva, ma solo risarcire il danno. Senonché, non è dato comprendere su base comunitaria come ciò



direttive soltanto per i soggetti specializzandi a partire dall'anno accademico 1991-92, Ebbene questa situazione, rappresentando un adempimento parziale delle note sopravvenienza della sentenza *Franovich*.

d.lgs. n. 257 del 1991 a far tempo, secondo quanto sopra si è osservato, dalla Questa seconda è la situazione determinatasi per effetto dell'emanazione del *futuro*, cioè a partire dalla data dell'entrata in vigore dell'atto legislativo.

legislativo, in modo tale, dunque, che si abbia un adempimento della direttiva de nella condizione prevista dalla direttiva successivamente all'entrata in vigore dell'atto fatto solo per il futuro, cioè soltanto in favore dei soggetti che si vengano a trovare A questa situazione può essere equiparata quella in cui il riconoscimento venga talune categorie di essi versanti nelle stesse condizioni fattuali) e non agli altri.

essi in determinate condizioni comuni, soltanto a taluni di quei soggetti (o meglio a che riconosca il diritto, naturalmente sempre per previsioni generali riferite al trovarsi legislativo di attuazione della direttiva parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso (permanente) condotta di inadempimento della direttiva - lo Stato adotti un atto quindi, sia sorto a loro favore l'obbligo risarcitorio dello Stato determinato dalla acquisito il diritto riconosciuto dalla legislazione statale di attuazione, di modo che, trovare nella condizione in cui, se la direttiva fosse stata già attuata, avrebbero una situazione nella quale vari soggetti rientranti in quella platea si siano venuti a soggetti e - successivamente alla scadenza del termine per il suo adempimento ed in riconosca il diritto in modo sufficientemente specifico ad una certa platea di potenziali Fatta questa premessa, nel nostro caso ricorre l'ipotesi in cui la direttiva soggetti in presenza di determinate condizioni.

riconosce il diritto e lo riconosce necessariamente riferendolo a categoria astratte di la normativa di adempimento si deve correlare alle previsioni della direttiva che normativo e, quindi, un atto che si concreta in una manifestazione astratta, posto che l'adempimento alla direttiva da parte del legislatore nazionale suppone un atto: 7.4.3. In primo luogo, appare necessaria una riflessione preliminare: queste considerazioni.

In realtà, un adempimento parziale della direttiva è fenomeno che si presta a sostituita da una condotta minore, cioè parzialarla. parte inadempita. La condotta totalitaria di inadempimento viene, infatti, soltanto parziale di una direttiva possa mutare la situazione dello Stato membro rispetto alla confermato fino al 20 ottobre 2007. Non è ipotizzabile, dunque, che l'adempimento sia sostenibile e nel caso di specie l'obbligo di adeguarsi alle note direttive è stato

7.4.4.- Ora, con riferimento alla vicenda degli specializzandi non contemplati dal d.lgs. n. 257 del 1991, lo Stato Italiano, successivamente alla citata sentenza della Corte di Giustizia sul caso *Carbonari*, ha ritenuto - con l'art. 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370 - di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali dopo il 31 dicembre 1982 si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all'acquisizione dei diritti previsti dalle note direttive e che non risultavano considerate dal detto d.lgs. (cioè quelle degli ammessi alle specializzazioni per gli anni accademici dal 1983-1984 al 1990-1991), ma lo ha fatto considerando all'interno di tali categorie soltanto i soggetti destinatari di talune sentenze passate in giudicato del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Quindi, dando rilievo a particolarità fattuali del tutto estranee all'astrattezza del dovere di adempimento, sia pure riferito a categorie di soggetti in identica condizione: l'esistenza dei detti giudicati, infatti, era una

l'obbligo risarcitorio de die in die.

come determinata dalla permanenza di una condotta di inadempimento cagionante l'unica prospettiva di tutela, in quanto la situazione non è più apprezzabile *sub specie* l'obbligo risarcitorio debba ormai essere considerato dai soggetti in discorso come all'altro, bensì verosimilmente ad una condotta definitiva, è giustificato ritenere che alla permanenza di una condotta di inadempimento che può cessare da un momento In tale situazione, che non appare ragionevolmente riconducibile in modo certo tendenzialmente come un effetto ormai definitivo della condotta di inadempimento.

appartenenti alla stessa categoria rimasti esclusi versano, si profila ormai apprezzabile provvedere all'adempimento. Si che la situazione dannosa in cui i soggetti bensì si connoti in via probabilistica come dipendente da una scelta definitiva di non benefici più dell'incidenza di una permanente condotta di inadempimento statale, Ne discende che appare ragionevole esigere che la situazione di costoro non della volontà statale di non adempiere successivamente per gli esclusi.

soggetti esclusi come ragionevolmente significativo, ancorché a livello probabilistico, rientrano nella stessa categoria astratta, si presta ad essere apprezzata da parte del Tuttavia, l'atteggiamento statale di discriminazione fra i soggetti che perchè non risulta soddisfatto l'interesse inattuato in relazione al quale era sorto. E' vero che in tali casi l'obbligo risarcitorio dei soggetti esclusi non viene inciso,

estranee alla classe di situazioni contemplate dalla direttiva. anziché a tutti solo ad alcuni, quelli che versino in tali circostanze ulteriori, del tutto per cui, con riguardo alla stessa situazione astratta, il diritto viene riconosciuto

circostanza di fatto del tutto estranea alle fattispecie astratte riguardo alle quali era mancato l'adempimento.

Ebbene, in base alle considerazioni che si sono venute svolgendo, si deve ritenere che l'entrata in vigore della suddetta norma, avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (giusta l'art. 13), cioè il 27 ottobre 1999, abbia determinato una situazione nella quale la condotta di inadempimento dello Stato verso i soggetti esclusi, cioè quelli dei corsi di specializzazione per gli indicati anni accademici estranei ai giudicati richiamati dalla norma, fino a quel momento determinante con efficacia permanente l'obbligo risarcitorio, ha cessato di poter essere ragionevolmente intesa come tale. Con la conseguenza che, essendo divenuto l'obbligo risarcitorio apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, si deve ritenere che da tale pubblicazione sia iniziato il decorso della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2046 c.c. della pretesa risarcitoria, dapprima invece non iniziato perché la condotta di inadempimento era apprezzabile come condotta permanente.

Ne discende che il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009.

Naturalmente, lo si precisa per completezza, ove taluno avesse, anteriormente a quella data, manifestato la sua pretesa anteriormente in via stragiudiziale senza darvi ulteriore corso oppure attraverso un'azione giudiziale poi lasciata estinguere, poiché tali manifestazioni rivestono valore di esercizio del diritto, si dovrà ritenere che in tali casi la prescrizione decennale sia decorsa da tali manifestazioni di esercizio del diritto, posto che la reazione contro la permanenza della condotta inattuativa rende irrilevante la sua permanenza siccome giustificativa del fatto che la prescrizione non debba correre.

7.4.5.- Come già adombrato in precedenza la circostanza che il 20 ottobre 2007 sia cessato l'obbligo dello Stato Italiano di adempiere le note direttive, non ha, invece, determinato alcun effetto sull'obbligo risarcitorio verso i soggetti versanti in situazioni fattuali pregiudicate dall'inadempimento. Di modo che eventuali azioni giudiziali o atti di interruzione del corso della prescrizione verificatisi fra detta data ed il 27 ottobre 2009 hanno comunque riguardato diritti risarcitori (già sorti) in alcun modo pregiudicati dalla cessazione di quell'obbligo.

8.- Dalle considerazioni svolte consegue che la sentenza impugnata deve essere

cassata.

I ricorsi vanno, dunque, accolti con la affermazione dei seguenti principi di

diritto:

a) nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non *self-executing*, l'inadempimento statale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempita, avrebbero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statale cagiona l'obbligo

risarcitorio *de die in die*;

b) qualora, nel caso *sub a)*, intervenga un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verifica delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio;

c) qualora, sempre nel caso *sub a)*, l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento;

d) il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempita avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si

sotteso all'esercizio dell'attività legislativa sarebbe, sotto il profilo dell'art. 2944 c.c., riferimento alla sua interesse e, quindi, solo come tale poteva riconoscerla, il valore all'ordinamento comunitario su tale situazione non poteva disporre se non con riconosciuto la sua situazione di inadempimento alla direttiva e, poiché in riferimento Si vuol dire, cioè, che con l'art. 11 citato lo Stato Italiano ha necessariamente

concreta specificazione riguardò esclusivamente taluni. l'inadempimento della direttiva era riferibile a tutti) e solo gradatamente nella sua fu oggettivamente ricognitivo di questa situazione di tutti i soggetti (perché prima di provvedere - quasi con legge c.d. provvedimento - riguardo ad essi soltanto, esclusi e che la manifestazione legislativa appare come un atto che necessariamente, era inadempiente era quello che la direttiva riconosceva a tutti i soggetti rimasti giudicati: è sufficiente osservare che nella specie il diritto riguardo al quale lo Stato del 1999 la circostanza che esso contemplava solo alcuni soggetti, quelli di cui ai noti dall'adempimento parziale soggetto *de futuro* verificatosi con il d.lgs. n. 257 del riconoscimento del diritto di tutti i soggetti rimasti esclusi fino a quel momento sia pure per taluni soggetti, le note direttive dovrebbe considerarsi equivalente ad un poiché la manifestazione statutale con tale atto legislativo della volontà di adempiere, interrotto alla data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370, dell'insorgenza del diritto al risarcimento del danno, dovrebbe, infatti, reputarsi Il decorso del termine decennale, iniziato dalla citata sentenza, cioè dal momento

9.1.- Queste le ragioni.

rinnovante *de die in die* il diritto al risarcimento del danno. considerare la permanenza della condotta di inadempimento dello Stato come imporrebbe il punto 33 della sentenza *Danske Slagterier*, motivata dal rifiuto di *Francoovich* (o, più correttamente, dalla sentenza *Brasserie du Pêcheur*, siccome decorrenza del *dies a quo* del corso della prescrizione decennale dalla sentenza porterebbe alla stessa conclusione raggiunta sopra, pur nell'ottica di una ipotesi di ulteriori questioni, l'annullazione di un'ulteriore considerazione aggiuntiva che suggerisce, a fini di nomoflaccia ed allo scopo di evitare la possibile insorgenza di notoriamente diffuso ed ormai annoso delle controversie *in subiecta materia*, questioni esaminate e l'innovatività della soluzione prospettata, nonché il carattere 9.- La consapevolezza da parte del Collegio della estrema delicatezza delle prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999.

10.- Un'ultima notazione il Collegio ritiene di fare. Le considerazioni che si sono svolte a proposito della possibilità di un adempimento tardivo della direttiva e della possibile incidenza esaustiva o meno sull'obbligo di risarcimento del danno non vogliono in alcun modo escludere che eventuali atti legislativi di adempimento non esaustivi possano, al lume della giurisprudenza comunitaria essere considerati come eventualmente elidenti l'obbligo

9.2.- Non è senza fondamento, infine, rilevare che, nell'ottica delle considerazioni del punto (33) della sentenza *Danske Slagterier*, la ricostruzione appena ipotizzata si giustificerebbe anche per evitare che la Corte di Giustizia - attesa la travagliatissima vicenda di cui si è discusso nell'ordinamento interno, sia sotto il profilo delle incertezze sulla giurisdizione (terminata solo nel 2005 ed in situazione *ante* l'introduzione del noto principio della *translatio*), sia sotto il profilo della individuazione dell'azione esperibile e del suo termine di prescrizione (terminata solo con la sentenza delle SS.UU. n. 9147 del 2009) - ove investita di un'esegesi dell'ordinamento interno che non riconoscesse o la soluzione qui sostenuta o quella subordinata appena indicata, possa dirta non conforme al diritto comunitario adducendo giustificatamente l'oggettiva incertezza della situazione interna al nostro ordinamento.

9.2.- Non è senza fondamento, infine, rilevare che, nell'ottica delle considerazioni del punto (33) della sentenza *Danske Slagterier*, la ricostruzione appena ipotizzata si giustificerebbe anche per evitare che la Corte di Giustizia - attesa la travagliatissima vicenda di cui si è discusso nell'ordinamento interno, sia sotto il profilo delle incertezze sulla giurisdizione (terminata solo nel 2005 ed in situazione *ante* l'introduzione del noto principio della *translatio*), sia sotto il profilo della individuazione dell'azione esperibile e del suo termine di prescrizione (terminata solo con la sentenza delle SS.UU. n. 9147 del 2009) - ove investita di un'esegesi dell'ordinamento interno che non riconoscesse o la soluzione qui sostenuta o quella subordinata appena indicata, possa dirta non conforme al diritto comunitario adducendo giustificatamente l'oggettiva incertezza della situazione interna al nostro ordinamento.

Questa interpretazione si imporrebbe, del resto, come l'unica valida sul piano costituzionale, sia in ossequio al principio generale di eguaglianza, sia sulla base dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, perché un comportamento statale di riconoscimento della propria inadempienza attraverso un atto legislativo di tardivo adempimento necessariamente dovrebbe estrinsecarsi nei riguardi di tutti i soggetti cui la direttiva non *self-executing* attribuisce diritti e non solo nei confronti di alcuni. E ciò perché sarebbe contrario all'ordinamento comunitario un riconoscimento nei confronti di taluni e non di altri. Dovendo privilegiarsi l'interpretazione costituzionale, la soluzione ipotizzata nel senso del riconoscimento valido nei confronti di tutti avrebbe allora comportato l'interruzione del corso della prescrizione decennale iniziato dalla sentenza *Francoovich* (o più verosimilmente da quella *Brasserie du Pêcheur*, giusta le considerazioni in precedenza svolte) e non ancora maturato per alcuno degli interessati e il decorso di un nuovo termine di prescrizione decennale che sarebbe venuto a scadere soltanto (e nuovamente) il 27 ottobre 2009.

necessariamente riferibile alle situazioni di tutti i soggetti cui l'inadempienza si riferiva. Onde il riconoscimento dell'inadempienza e, quindi, del diritto avrebbe operato e sarebbe riferibile a tutti.

la Corte riunisce i ricorsi; il giudice di appello, in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

P Q M

8.- Conclusivamente, i ricorsi vanno accolti nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

7.1.- I motivi sono inammissibili, atteso che sul punto il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendo la questione assorbita dalla affermata prescrizione del diritto («Resta in tal guisa superata anche l'ultima censura [...]»). Il giudice di rinvio, oltre ad attenersi ai principi di diritto enunciati *sub* 5.1., dovrà altresì valutare in fatto l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di ciascun ricorrente.

7.- Con il terzo e quarto motivo Fabrizio Savone invoca l'applicazione del principio di non contestazione quanto ai presupposti di fatto della domanda. Analogamente, numerosi ricorrenti si dolgono della ritenuta mancanza di prova riguardo alle condizioni di legge per l'ammissione degli specializzandi al previsto trattamento economico.

6.1.- Il mezzo è fondato. Secondo Cass. 3 giugno 2004, n. 10569, cui il Collegio intende uniformarsi, la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono ed il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa.

Analogamente, da Maria Laura De Vito, motivo, con l'ottavo motivo, da Abbonato ed altri e, con il nono


11.- Guido Mellillo e Giuseppina Magni, con il secondo motivo, si dolgono anche dell'affermazione secondo cui la mancata riproposizione, in sede di comparso conclusionale di primo grado, delle istanze istruttorie precedentemente formulate mediante le memorie ex art. 184 cod. proc. civ. (*vigente ratione temporis*), configura rinuncia alle stesse.

risarcitorio pur non soddisfatto integralmente. Ipotesi questa che - come in precedenza s'è già adombrato - occorrerà verificare alla luce di detta giurisprudenza.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio di della Terza Sezione civile, il 18

aprile 2011.

Il Consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
18 APRILE 2011




Il Presidente



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del sig. **Fu. BONANNI** in forma legale.
Roma, il 9 SET 2011

Il Funzionario Giudiziario
Antonella Fontana



N.1 COPIA: Legale
 DIRITTI €ur: 26,56
 BOLLI N.: 0
 DAL SIG.: BONANNI
 IL: 09/09/2011

Numero: 17350
 Anno: 2011
 Civile

N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €ur: 21,24 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: LAMA IL: 08/09/2011	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €ur: 21,24 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: CIUNTA IL: 02/09/2011	N.1 COPIA: Legale x riassu DIRITTI €ur: 26,56 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: CAPRIO MARCO IL: 31/08/2011	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €ur: 21,24 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: MADAMA IL: 29/08/2011	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €ur: 21,24 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: il sole 24 ore IL: 18/08/2011
--	--	---	--	--